

ISTITUZIONI DIRITTO ECONOMIA

ON LINE

ANNO VI

2-2024



Istituto Europeo di Ricerca e studio comparato
del Diritto e delle Scienze Amministrative e Finanziarie

JOVENE EDITORE

ISTITUZIONI DIRITTO ECONOMIA

[*on line*] ISSN 2704-8667

Rivista IERDISAF – Istituto europeo di ricerca e studio comparato del diritto e delle scienze amministrative e finanziarie – pubblicata *open access* con il patrocinio dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope

DIREZIONE SCIENTIFICA

Direttore: Domenico Crocco

Condirettori: Dario Luongo, Federico Pica, Andrea A. Salemme, Marco Tiberii

COMITATO SCIENTIFICO

Salvatore Aceto di Capriglia - Carlo Amatucci - Carlo Amirante - Enrico Bonelli - Sergio Capozzi - Raffaello Capunzo - Andrea R. Castaldo - Stefano Cherti – Michele Corleto - Vasco Fronzoni - Manlio Ingrosso - Pier Francesco Lotito - Vincenzo Mastronardi - Giovanni Neri - Giorgio Spangher - Gennaro Terracciano - Salvatore Villani - Paolo Wulzer

COMITATO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE

Sandra Cassotta (*Danimarca*) – Abdelhadi Elhalhouli (*Marocco*) - Renata Franc (*Croazia*) - Margareth Helfer (*Austria*) – Elnel Iyembit (*Gabon*) - Anthony W. Mckenzie (*USA*) - Andrea Nuvoli (*Spagna*) - Cosimo Risi (*Svizzera*) - Carmen Parra Rodriguez (*Spagna*) – Muamar Salameh (*Arabia Saudita*) - Francesco A. Schurr (*Austria*) - Silvia Trifonova (*Bulgaria*) – Aleš Trunk (*Slovenia*) - Matthias Theodor Vogt (*Germania*)

RAPPORTI INTERNAZIONALI

Vasco Fronzoni - Salvatore Villani

COMITATO DI REDAZIONE

Michele Alesci, Angelina Cirillo, Rossella Ciscognetti,
Massimino Crisci, Ivan Cuocolo, Jean Paul De Jorio, Sara Piancastelli

SEGRETERIA DI REDAZIONE

Francesco Camplani, *Redattore Capo*

DIRETTORE RESPONSABILE

Domenico Dente Gattola

Con il patrocinio dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope



I contributi pubblicati sono soggetti a previa
valutazione secondo il metodo *double blind peer review*.

DIRITTI D'AUTORE RISERVATI

© Copyright 2024

ISSN 2704-8667

JOVENE EDITORE

Via Mezzocannone 109 - 80134 Napoli - Italia

Tel. (+39) 081552 10 19 - Fax (+39) 081 552 06 87

web site: www.jovene.it e-mail: info@jovene.it

CLARISSA GIANNACCARI*

RESPONSABILITÀ CLIMATICA D'IMPRESA:
VINO NUOVO IN OTTRI VECCHIE?
ALCUNE CONSIDERAZIONI SULL'UTILIZZO
DELLA *COMPANY LAW* E DEL PROCESSO
NELL'AMBITO DEL CONTENZIOSO CLIMATICO

SOMMARIO: 1. *Company law* e responsabilità climatica. - 2. Il caso *ClientEarth v Shell Plc & Others*. - 2.1. I contenuti della responsabilità climatica di *Shell* e i ragionamenti del Tribunale. - 2.2. I profili processuali dell'azione intentata da *ClientEarth*. - 2.3. Le reazioni alla decisione. - 2.4. Il diritto pretorio e le prerogative del contenzioso strategico. - 3. Alcuni rilievi problematici della risposta dei giudici britannici. - 4. La Responsabilità Climatica d'Impresa come specificazione della *Corporate social responsibility*. - 5. Alcune considerazioni sugli ostacoli posti per l'affermazione di una *corporate climate responsibility*. - 5.1. La *Corporate governance* e la trasformazione delle istanze relative al clima in argomenti di profitto. - 6. *Corporate Climate Responsibility*: un'occasione mancata.

1. *Company law e responsabilità climatica*

Nel mese di luglio 2023, la sezione specializzata *Business and Property* dell'Alta Corte di Giustizia dell'Inghilterra e del Galles si è pronunciata sulla prima *derivative action* contro gli amministratori di una società energetica, convenuti davanti al tribunale da un azionista di minoranza al fine di ottenere un provvedimento che li obbligasse a cambiare le politiche aziendali in tema di *climate change*¹.

* Dottore di ricerca in Diritto Privato Comparato e Assegnista di Diritto Comparato presso il Dipartimento di Diritto, economia e culture dell'Università degli Studi dell'Insubria.

Protagonista del caso è di nuovo la Shell plc² e gli undici componenti del consiglio di amministrazione della *holding*, tutti vocati in giudizio dall'organizzazione non governativa *ClientEarth*, azionista di minoranza del colosso energetico.

L'occasione giudiziaria di utilizzare la *company law* – settore ancora sotto traccia nelle questioni climatiche³ – è apparsa da subito propizia per l'apertura di una nuova ed inedita strada idonea a far valere la necessaria comprensione dell'urgenza nelle politiche di mitigazione del clima da attuare da parte delle grandissime imprese coinvolte nell'emissioni di gas climalteranti. D'altra parte, i casi giudiziari che hanno visto la compagnia petrolifera Shell protagonista hanno dato un notevole contributo allo sviluppo di una nuova idea di responsabilità delle imprese in materia ambientale, climatica e sociale⁴.

In questa sede, ci si può limitare a richiamare il caso britannico *Okpabi v Shell*⁵, correlato al caso olandese *Oguru v Shell*⁶, in cui l'attenzione delle corti si è focalizzata sulla responsabilità della *holding* europea del gruppo per i danni agli agricoltori, ai raccolti e al bestiame occorsi in Nigeria e causati dalle fuoriuscite di petrolio e dalle perdite degli oleodotti di proprietà della filiale

¹ *ClientEarth v Shell Plc & Ors* [2023] EWHC 1897 (Ch).

² Società già convenuta in giudizio nel celeberrimo caso *Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc* (Hague District Court, Judgment of May 26, 2021) che ha scritto un importante tassello di storia giuridica in materia di *tort law* e *climate change*. La Società di energia conosciuta come Royal Dutch Shell plc, oggi ha semplificato il proprio nome a seguito della decisione del gruppo societario di spostare la propria sede legale dall'Olanda alla Gran Bretagna, proprio a seguito dell'esito negativo del contenzioso richiamato. Sul trasferimento di sede si v. M. KHAN, *Shell's departure deals blow to Dutch pro-business credentials*, in *Financial Times*, 25 novembre 2021.

³ L. BENJAMIN, *The Duty of Due Consideration in the Anthropocene: Climate Risk and English Directorial Duties*, in *Carbon & Climate Law Review*, 2017, 2, p. 93.

⁴ H. DE WULF, *The failed derivative action by Clientearth against Shell's directors: minority shareholders should not try to determine a corporation's climate change strategy through the courts*, in *European Company Case Law*, 2023, 2, p. 189 e ss.

⁵ *Okpabi & Others v. Royal Dutch Shell Plc & Another* (2021) UKSC 3.

⁶ Court of Appeal of The Hague, 29 gennaio 2021.

nigeriana del gruppo. Fino a giungere al celeberrimo caso *Milieudefensie v Shell*, il primo caso di condanna per inazione climatica nei confronti di un'entità privata. La corte ha ritenuto insufficienti le attuali politiche ambientali perseguite dalla società Shell che prevedono una riduzione della *carbon intensity* del 20% entro il 2030 e l'azzeramento delle emissioni entro il 2050, in quanto i livelli attuali delle emissioni rappresentano un'imminente minaccia al pieno godimento dei diritti umani per i querelanti e, più in generale, per i cittadini olandesi. Sulla base degli approdi raggiunti nel caso *Urgenda*⁸ ed utilizzando le interpretazioni elaborate dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo⁹, la corte ha ritenuto che la multinazionale sia titolare di un dovere di diligenza, derivante dai principali strumenti di *soft law*, che include il rispetto degli articoli 2 e 8 della Convenzione Europea sui diritti dell'Uomo. Per tale motivo, il tribunale ha condannato Shell ad una riduzione delle proprie emissioni di CO₂ pari al 45% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2019, in relazione agli obiettivi fissati dagli accordi di Parigi del 2015¹⁰. Così facendo, l'autorità giudiziaria olandese ha imposto a Shell un'obbligazione di risultato per quanto riguarda le emissioni nell'ambito 1 e 2 e un'obbligazione di *best-efforts* con riferimento all'emissioni dell'ambito 3. Ricordare brevemente il celeberrimo caso, è utile all'analisi dell'ultima sentenza emessa nei confronti della Shell, dal momento che il contenzioso strategico

⁷ District Court The Hague, 26 maggio 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:5339.

⁸ *Olanda c. Urgenda Foundation*, 20 dicembre 2019 – *De Staat Der Nederlanden v. Stichting Urgenda*, consultabile al link: <https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2019:2006>.

⁹ European Court of Human Rights, *Guerra and others v. Italy*, application n. 14967/89, judgment of 19th February 1998 e *Fadeyeva v. Russia*, Application no. 55723/00, judgement of 16th October 2003.

¹⁰ Per un commento della sentenza si v. C. MACCHI e J. ZEBEN, *Business and human rights implications of climate change litigation: Milieudefensie et al. v Royal Dutch Shell*, in *Review of European, Comparative & International Environmental Law*, 2021, 30, pp. 409–415.

contro il colosso energetico ha contribuito a veicolare le relative istanze di giustizia nei canali istituzionali¹¹

Anche l'azione intentata da *ClientEarth*, svoltasi davanti alle Corti britanniche, sembra, dunque, inserirsi in questo filone di modellamento e conformazione della responsabilità climatica delle imprese, che tuttavia ancora fatica a delineare i propri confini giuridici e la propria efficacia.

2. *Il caso ClientEarth v. Shell Plc & Others*

Nel febbraio del 2023, *ClientEarth*, organizzazione internazionale di cui *Milieudefensie* costituisce la sezione olandese, intenta una *derivative action* contro ognuno degli amministratori del consiglio di Shell a norma dello *UK Companies Act 2006*. Alla base della controversia, l'organizzazione allega la presunta violazione da parte dei convenuti dei propri doveri nei confronti della società. In particolare, i ricorrenti ritengono che gli amministratori avrebbero violato i propri doveri di diligenza in ragione (i) dell'adozione di una strategia inadeguata di gestione del rischio del cambiamento climatico e (ii) della non azione adeguata per attuare la ricordata ordinanza del tribunale olandese. Lo scopo dell'attrice si concretava nell'ottenimento – non di un risarcimento del danno –, bensì di una condanna ad obbligo di fare per i consiglieri stessi. Ciò, con il chiaro obiettivo di esercitare una notevole pressione sugli amministratori di Shell per agevolare la transizione del colosso

¹¹ È noto che il fenomeno della *climate change* nasce in maniera strategica e si inserisce nel fenomeno della *regulation trough litigation*, canale attraverso cui la popolazione civile cerca una via di rappresentanza non politica delle proprie necessità. Per alcune riflessioni recenti, si v. R. LUPORINI, *Strategic Litigation at the Domestic and International Levels as a Tool to Advance Climate Change Adaptation?: Challenges and Prospects*, in *Yearbook of International Disaster Law Online*, 2023, 4, pp. 202–236; A. PISANÒ, *Elementi per una definizione dei contenziosi climatici «propriamente» strategici, movendo dal Global Climate Litigation Report: 2023 Status Review*, in *Pol. dir.*, 2024, 1, pp. 3–29 e A. KOVÁCS, K. LUCKNER, A. SEKULA, J. KANTOROWICZ, *Beyond courts: Does strategic litigation affect climate change policy support?*, in *International Review of Law and Economics*, 2024, 79, p. 106213 e ss.

imprenditoriale verso le energie rinnovabili e la cessazione della produzione di combustili fossili, sempre in vista del raggiungimento di quanto cristallizzato dall'Accordi di Parigi sul clima¹².

L'azione è stata resa possibile dalla qualità di azionista della stessa organizzazione, detentrica dello 0,17% delle azioni di Shell e che, per tale ragione, ha fatto uso delle *sec. 260 e ss. del Companies Act* e della *derivative action*, strumento che consente ai singoli soci di poter intervenire sulle decisioni della società e del consiglio di amministrazione, benché prese con le dovute maggioranze e secondo i procedimenti previsti¹³.

Il tribunale investito della causa ha dichiarato la controversia inammissibile, nonostante abbia permesso la *oral hearing* del caso, negando l'autorizzazione a procedere e ragionando anche – seppure nella maniera che caratterizza un giudizio di *prima facie* – nel merito delle contestazioni¹⁴.

Il diritto societario britannico applicabile, i presupposti processuali richiesti dall'ordinamento giuridico, il carattere di assoluta novità di un'azione di tal fatta, il grado di consapevolezza dell'impatto dell'attività antropiche sull'ambiente raggiunto nel

¹² L'organizzazione non governativa ha offerto una cronaca della vicenda giudiziaria attraverso il proprio sito internet. Di seguito il *link* presso cui consultare l'ultimo comunicato stampa rilasciato a conclusione dell'intera saga: <https://www.clientearth.org/latest/news/we-re-taking-legal-action-against-shell-s-board-for-mismanaging-climate-risk/>.

¹³ Per un'*overview* sullo strumento processuale si v. F. HAMADZIRIPI e P.C. OSODE, *The Leave of Court Requirement for Instituting Derivative Actions in the UK: A Ten-Year Jurisprudential Excursion*, in *Potchefstroom Electronic Law Journal/Potchefstroomse Elektroniese Regsblad*, 2021, 24, pp. 2 ss.; D. LIGHTMAN, *Two Aspects of the Statutory Derivative Claim*, in *Lloyd's Maritime and Commercial Law Quarterly*, 2011, pp. 142 ss.

¹⁴ La prima dichiarazione di inammissibilità dell'azione viene effettuata da Justice Trower nell'ordinanza del 12 maggio 2023 (*ClientEarth v Shell Plc & Ors* [2023] EWHC 1137 (Ch)), che ha preceduto la fase processuale dell'*oral hearing*, al termine della quale è stata emanata la sentenza oggetto di commento.

momento attuale¹⁵, rendono il caso in commento un laboratorio di osservazione interessante sotto molteplici punti di vista, offrendo ancora un terreno fertile per l'elaborazione di riflessioni che chiarificano il tempo che stiamo vivendo e aiutano nel ridisegnare il ruolo del pensiero giuridico in un contesto che chiede alle categorie tradizionali di essere riscritte.

2.1. *I contenuti della responsabilità climatica di Shell e i ragionamenti del Tribunale*

In primo luogo, appare opportuno indagare i contenuti di merito di una responsabilità climatica dell'impresa che, nel diritto britannico, non poteva che essere ricostruita all'interno delle disposizioni che sono state terreno fertile per l'affermazione e lo sviluppo di una responsabilità di tipo sociale dell'ente collettivo¹⁶.

Nel caso portato all'attenzione della corte britannica, lo scopo di voler ottenere un'*injunction* rivolta al consiglio di amministrazione ha comportato per l'attrice la necessità, in primo luogo, di enucleare i doveri pendenti in capo ai consiglieri; in secondo luogo, l'onere di dimostrare la loro violazione e, in terzo luogo, quello di elaborare una valutazione complessiva alternativa a cui gli stessi consiglieri avrebbero dovuto ispirarsi per adempiere al proprio compito. Ciò al fine di permettere alla corte di sostituire il proprio giudizio a quello del consiglio di amministrazione, emanando una sentenza che tenesse luogo delle deliberazioni dell'organo gestorio.

¹⁵ Si parla di "Antropocene" per identificare l'attuale era geologica in cui la natura e i suoi equilibri vengono fortemente condizionati e alterati dagli effetti dell'attività umana su scala locale e globale. Il conio del termine, avvenuto nell'ambito delle scienze naturali, risale all'inizio del secolo scorso ed è stato declinato nella sua applicazione attuale dal premio Nobel per la chimica atmosferica Paul J. Crutzen. Per i riferimenti bibliografici, si v. I. ANGUS, *Anthropocene. Capitalismo fossile e crisi del sistema Terra*, trad. it., Asterios, Trieste, 2020.

¹⁶ P. DE GIOIA CARABELLESE, *Corporate Social Responsibility e Common Law*, in *Giur. Comm.*, 2019, 6, p. 1042.

La costruzione giuridica di *ClientEarth* muove, dunque, dalla presunta violazione dei due doveri che il *Companies Act* pone in capo agli amministratori¹⁷: (i) *duty to promote the success of the company*¹⁸ e (ii) *duty to exercise reasonable care, skill and diligence*¹⁹. L'applicazione delle citate disposizioni al ruolo dei convenuti ha condotto l'attrice ad enucleare sei ulteriori doveri "incidental" che sorgono «when considering climate risk for a company such as Shell»²⁰, i quali si sostanziano nel dovere (a) di basare il giudizio riguardante le politiche di mitigazione del rischio climatico sul «reasonable consensus of scientific opinion»; (b) di accordare un appropriato peso al rischio climatico nelle decisioni strategiche e commerciali; (c) di implementare misure ragionevoli funzionali alla mitigazione dei rischi per la redditività finanziaria nel lungo termine all'interno della transizione ecologica prevista dagli Accordi di Parigi del 2015, nonché nell'ambito dell'obiettivo di rallentare l'innalzamento della temperatura globale; (d) di adottare strategie che permettano ragionevolmente a Shell di raggiungere i *target* della mitigazione del clima; (e) di assicurare che le strategie climatiche siano nel controllo degli amministratori attuali e futuri; infine, (f) di assicurare l'adempimento di tutte le obbligazioni poste in capo alla Shell in relazione all'emissione di gas climalteranti²¹.

A ciò, *ClientEarth* aggiunge ulteriori *additional duties*, precisati nell'audizione orale del ricorso, che si concretano nel dovere per gli amministratori che sono a conoscenza di quanto stabilito nei confronti dell'impresa da un altro tribunale di adottare misure ragionevoli affinché detta decisione venga rispettata. L'attrice fa

¹⁷ Per una rassegna di tutti i doveri degli amministratori nel *Companies Act 2006*, cfr: D. FRENCH, S. MAYSON, e C. RYAN, *Mayson, French & Ryan on company law*, 32 ed., Oxford, 2015, pp. 476 ss.

¹⁸ Rubrica della *sec. 172* del *Companies Act 2006*.

¹⁹ Rubrica della *sec. 174* del *Companies Act 1006*.

²⁰ Così la sentenza riprendendo le parole del ricorso (cfr. par. 22 *ClientEarth v Shell Plc & Ors*, cit.).

²¹ *Ibidem*.

riferimento alla citata sentenza del tribunale olandese che ha condannato la Shell ad un'obbligazione di risultato²², che, però, a detta della convenuta, non configura nessun obbligo in capo ai *directors* di garantire il rispetto degli ordini di un tribunale straniero, essendo la stessa tenuta ad essere conforme esclusivamente alla normativa domestica, nel caso di specie quella britannica²³.

In merito a tutte le contestazioni, il giudice – sia nella prima ordinanza del 12 maggio²⁴ che ha preceduto la discussione orale, sia nel provvedimento che definisce la controversia²⁵ – respinge le argomentazioni presentate da *ClientEarth* e aderisce a quanto rappresentato da Shell. Nel fare ciò, l'organo giudicante ritiene che la formulazione dei doveri, effettuata nel ricorso introduttivo e specificata nella successiva audizione, chiarisce l'intento dell'attrice di imporre obblighi specifici agli amministratori su come dovrebbe essere condotta la gestione societaria, in spregio al consolidato principio²⁶ secondo cui spetta agli amministratori – che agiscono in buona fede – la determinazione del modo migliore di promuovere il successo dell'impresa per il bene di tutti i suoi membri²⁷.

Nella sostanza, viene rivendicata la cogenza del principio che rende impossibile ad un giudice di revisione quanto deciso dagli amministratori in attuazione della *business judgment rule*, che tiene indenne gli amministratori dalla responsabilità sociale nel caso abbiano agito con la dovuta diligenza e in buon fede, indipendentemente dagli effetti delle strategie da questi adottati.

²² *Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc*, cit.

²³ Cfr. par. 34 *ClientEarth v Shell Plc & Ors*, cit.

²⁴ *ClientEarth v Shell Plc & Ors* [2023] EWHC 1137 (Ch).

²⁵ *ClientEarth v Shell Plc & Ors* [2023] EWHC 1897 (Ch).

²⁶ Il tribunale, richiamando *Re Smith & Fawcett Limited* [1942] Ch 304, spec. 306, ritiene che questa ricostruzione non sia smentita dalla codificazione della *sec. 172* in commento e, seguendo *Iesini v Westrip Holdings Limited* [2010] BCC 420, ribadisce che la valutazione del peso dei fattori richiamati dalla disposizione di cui viene chiesta l'applicazione è essenzialmente una *commercial decision*.

²⁷ Cfr. par. 19 *ClientEarth v Shell Plc & Ors*, cit.

Benché non espressamente citata e mai esplicitamente ricordata²⁸, la discrezionalità insindacabile degli amministratori si inserisce nel solco della tradizione giuridica britannica e la sentenza in commento ha ritenuto che il bilanciamento dei fattori societari in relazione alla comunità e all'ambiente è parte del rischio d'impresa assoggettabile al solo *decision making process* del consiglio di amministrazione. Detto processo di contemperamento degli interessi contrapposti nell'operatività societaria risulta regolato del consolidato principio stabilito in *Howard Smith Ltd v Ampol Ltd*²⁹ secondo cui «*There is no appeal on merits from management decisions to courts of law: nor will courts of law assume to act as a kind of supervisory board over decisions within the powers of management honestly arrived at*»³⁰.

Sulla base delle evidenze allegare dalla attrice, il giudice ha ritenuto che nessuna delle prove abbia dimostrato quale fosse l'errore commesso dagli amministratori nel bilanciare e soppesare i numerosi fattori che gli stessi dovrebbero tenere in considerazione rispetto alla necessità di affrontare il rischio climatico nello svolgimento dell'oggetto sociale del colosso energetico. Il provvedimento effettua sul punto una precisazione eloquente: viene sottolineato che il rischio *de quo* è esclusivamente uno dei rischi a cui l'attività della Shell è esposta e non vi sono parametri in base ai quali ritenere che il rischio di cui si discorre abbia un peso specifico maggiore degli altri fattori che concorrono nella gestione societaria.

Il ragionamento condotto, poi, in maniera alquanto tautologica conclude che già solo tale circostanza dimostra che gli

²⁸ S. BRUNO e M. MANNA, *Rischio climatico e responsabilità degli amministratori: il caso ClientEarth vs Shell, High Court of Justice 12 maggio 2023*, in *Il Foro italiano*, 2024, 1, p. 48; U. VAROTTIL, *ClientEarth-Shell: English Court Rejects Climate-Focused Shareholder Derivative Suit*, in *Oxford Business Law Blog*, 1 giugno 2023.

²⁹ [1974] AC 821, p. 832E/F.

³⁰ Così par. 25 *ClientEarth v Shell Plc & Ors*, cit.

amministratori abbiano agito in maniera ragionevole e, dunque, in conformità con il diritto domestico³¹.

Invero, – secondo la prospettazione dei giudici – *ClientEarth* non sarebbe stata in grado di dimostrare quale potrebbe essere una politica climatica corretta, né è stata rinvenuta l'esistenza di una metodologia universalmente accettata, con riferimento agli approdi scientifici, riguardo ai mezzi con cui Shell avrebbe potuto raggiungere la riduzione delle emissioni di gas climalteranti, in aderenza all'Accordo di Parigi e alla declamata strategia *green* dell'impresa.

Con riferimento alla questione specificata in fase di audizione delle parti, nel confermare i dubbi avanzati nell'ordinanza del 12 maggio³², *Justice Trower*, in maniera netta, rigetta la costruzione di *ClientEarth* con riguardo all'obbligo della Shell di garantire il raggiungimento dei risultati imposti al colosso energetico dalla storica decisione del tribunale olandese. Nel fare ciò, vengono una serie di considerazioni che intaccano la tematica del dialogo delle corti e del ruolo di guardiano dell'ordinamento interno che appartiene al potere giudiziario.

Richiamando la decisione *Philatelic Distribution Corpn*³³, il giudice – nel caso di specie – rinviene esclusivamente l'obbligo per un amministratore di adottare misure ragionevoli per garantire l'adempimento a quanto statuito da un tribunale inglese, mentre esclude in maniera categorica che si possano configurare doveri degli amministratori nei confronti della società che siano distinti o separati da quanto è stato codificato nella *part 10, chapter 2* del *Companies Act 2006*³⁴. Da ciò, la sentenza fa conseguire che, se anche ai sensi del diritto olandese, gli Amministratori dovessero avere l'obbligo nei confronti di Shell di adottare misure per garantire il rispetto di quanto deciso dal tribunale olandese, ciò è

³¹ Così par. 66 *ClientEarth v Shell Plc & Ors*, cit.

³² *ClientEarth v Shell Plc & Ors*, cit.

³³ [1990] 1 WLR 926 a 936E-F.

³⁴ Cfr. par. 35 *ClientEarth v Shell Plc & Ors* [2023] EWHC 1897 (Ch).

del tutto irrilevante ai fini delle pretese avanzate da *ClientEarth* nel procedimento davanti al sistema giudiziario inglese, che può decidere e conoscere esclusivamente di quanto derivante dall'ordine giuridico applicabile *ratione* territorio. Per tale ragione, l'unica domanda che può essere avanzata dall'attrice riguarda la valutazione da parte del tribunale adito della liceità e consonanza dei comportamenti messi in atto dagli amministratori per ottemperare la decisione resa nei confronti di Shell in Olanda alla luce del diritto inglese³⁵. La decisione, dunque, nel merito giunge a sostenere che l'impianto giuridico ricostruito da *ClientEarth* mira ad imporre obblighi assoluti agli amministratori che vanno oltre quanto codificato dal diritto inglese: invero, l'impatto delle attività di Shell sulla comunità e sull'ambiente deve essere valutato e bilanciato nell'ambito di quanto prescritto dalla *sec. 172 (1)(d)*³⁶, mentre l'adozione di una strategia di mitigazione del rischio climatico e la sua implementazione viene iscritta nel processo decisionale indipendente degli amministratori e non sottoponibile a revisione del giudice³⁷.

Da ciò, viene cristallizzato che *ClientEarth* non abbia sostenuto che il consiglio di amministrazione di Shell non fosse riuscito a sviluppare e a rendere pubblica una strategia di mitigazione del rischio climatico, ma semplicemente che, a suo parere, essa si palesa del tutto inadeguata.

Il giudice giunge fino ad identificare il difetto fondamentale nella costruzione dell'azione che si identifica con il motivo del rigetto definitivo delle richieste. Esso viene identificato in una caratteristica del colosso energetico chiamato in causa: le dimensioni e la complessità della gestione della Shell non solo non

³⁵ Cfr. par. 36 *ClientEarth v Shell Plc & Ors*, cit.

³⁶ La disposizione recita: «172. (1) *A director of a company must act in the way he considers, in good faith, would be most likely to promote the success of the company for the benefit of its members as a whole, and in doing so have regard (amongst other matters) to — [...] (d) the impact of the company's operations on the community and the environments.*

³⁷ Cfr. par. 37 *ClientEarth v Shell Plc & Ors*, cit.

permettono al tribunale di essere in grado di interferire con le valutazioni circa il corretto bilanciamento di tutti i fattori, ma ignorare detta caratteristica ha indotto *ClientEarth* ad avanzare un'azione giuridica dalle tinte quasi temerarie³⁸.

2.2. I profili processuali dell'azione intentata da ClientEarth

Trattandosi di una *derivative action* appare, poi, interessante soffermarsi anche sull'analisi condotta dal giudice in merito ai profili processuali che – come spesso accade – intaccano la sostanza della pretesa che si vorrebbe far valere. Dal momento che è stato utilizzato uno strumento che permette ad un solo soggetto di paralizzare l'azione dell'intera compagine societaria, il *Companies Act*, alla *sec.* 263, prevede che l'azione intentata in tal guisa debba ricevere un primo vaglio da parte della corte, chiamato *prima facie case*, volto a stabilire in primo luogo se si tratta di un *seriously arguable case*³⁹. Inoltre, l'ottenimento dell'autorizzazione a procedere, secondo quanto è stato statuito nel caso *Jesini*⁴⁰, deve rinvenire il *fumus bonis iuris* della pretesa sostanziale sia con riferimento alla legittimazione attiva, sia con riferimento all'invocato inadempimento da parte degli amministratori, sia, infine, con riferimento alla presunta violazione dei doveri di diligenza ad essi assegnati.

L'ammissibilità dell'azione viene valutata in un procedimento che consta di due passaggi. Il primo di questi è volto ad accertare se gli atti o le omissioni che hanno dato origine alla doglianza siano stati autorizzati ovvero ratificati dalla società, prima

³⁸ Si legge nella sentenza: «*This is a fundamental defect in ClientEarth's case because it ignores the fact that the management of a business of the size and complexity of that of Shell will require the Directors to take into account a range of competing considerations, the proper balancing of which is a classic management decision with which the court is ill-equipped to interfere*» (cfr. par. 66, ultima parte).

³⁹ I criteri per il primo vaglio di ammissibilità di un'azione derivativa sono stati da ultimo ritrattaggiati in *Abouraya v Sigmund* [2014] EWHC 277 (Ch).

⁴⁰ *Jesini v Westrip holdings Limited* [2010] BCC 420, par. 78.

o dopo la loro verifica⁴¹. Nessuno spazio di giudizio residua in capo al giudice se i fatti oggetto di causa abbiano ricevuto detta autorizzazione o ratifica: in questo caso, l'azione dovrà essere respinta. Nella controversia in commento, il tribunale non ha rinvenuto alcuna autorizzazione o ratifica delle azioni perpetrate dagli amministratori e, per tale ragione, la decisione si concentra sulla valutazione del secondo requisito per la valutazione di ammissibilità dell'azione⁴².

Si tratta di un controllo sostanziale che l'organo giudicante deve condurre per vagliare se l'amministratore convenuto in giudizio abbia agito in conformità al suo dovere di promuovere il successo della società⁴³. Per poter formulare un'analisi di tipo prognostica, la *sec. 263 (3)* dell'*Act* elenca sei fattori che la corte deve prendere in considerazione per rilasciare l'autorizzazione a procedere⁴⁴. Tra di essi, in particolare, spiccano alcuni criteri che attengono alla valutazione della credibilità dell'attore, per cui il tribunale è tenuto a verificare se esso agisca in buona fede e non con intenti strumentali; nonché deve essere condotta una specifica

⁴¹ In conformità alla *sec. 263 (2) Companies Act 2006*.

⁴² Cfr. par. 15 ss. *ClientEarth v Shell Plc & Ors*, cit.

⁴³ Questa la traduzione letterale della *sec. 172* del *Companies Act 2006*.

⁴⁴ Si riporta di seguito il testo del paragrafo 3 della *section* in commento:

«*In considering whether to give permission (or leave) the court must take into account, in particular—*

(a) whether the member is acting in good faith in seeking to continue the claim;

(b) the importance that a person acting in accordance with section 172 (duty to promote the success of the company) would attach to continuing it;

(c) where the cause of action results from an act or omission that is yet to occur, whether the act or omission could be, and in the circumstances would be likely to be—

(i) authorised by the company before it occurs, or

(ii) ratified by the company after it occurs;

(d) where the cause of action arises from an act or omission that has already occurred, whether the act or omission could be, and in the circumstances would be likely to be, ratified by the company;

(e) whether the company has decided not to pursue the claim;

(f) whether the act or omission in respect of which the claim is brought gives rise to a cause of action that the member could pursue in his own right rather than on behalf of the company».

analisi volta a comprendere l'importanza che riveste per quest'ultimo il *duty to promote the success of the company*, qualora fosse un dovere a lui assegnato. La valutazione inoltre deve necessariamente guardare all'intera compagine sociale, laddove lo stesso *Act* impone alla corte di tenere in particolare considerazione qualsiasi prova a sua disposizione relativa alle opinioni dei membri della società che non hanno alcun interesse personale, diretto o indiretto, nella questione⁴⁵.

Proprio l'analisi condotta dalla corte in considerazione di questi ultimi due requisiti ha decretato l'inammissibilità dell'azione. Il tribunale ha ritenuto che *ClientEarth* stesse tentando di utilizzare la *derivative action* per imporre a Shell la propria preferenza rispetto ad un'appropriata strategia di mitigazione del rischio climatico. Ad occupare un posto preminente nel ragionamento dei giudici è stata la disponibilità per il *board* di Shell di evidenze scientifiche sulla cui base elaborare il giudizio di contemperamento degli interessi contrastanti nel perseguimento dell'obiettivo di "emissioni zero" entro il 2050⁴⁶. I giudici hanno ritenuto che l'assenza di risultati scientifici o di altro genere di risultati definitivi dimostra che gli amministratori hanno perseguito il migliore interesse della società senza incorrere in alcuna violazione dei propri doveri. Invero, la circostanza che *ClientEarth* non sia stata in grado di fornire alcuna spiegazione e specificazione relativamente agli errori commessi dagli amministratori nel bilanciare le considerazioni di successo commerciale dell'impresa con quelle squisitamente ecologiche, tenendo in considerazione tutti i fattori concorrenti della gestione di una grandissima compagine societaria, dimostra che difetta *in toto*

⁴⁵ Questa la traduzione della lettera della *sec. 263 (4)* del *Companies Act* in cui si legge «*In considering whether to give permission (or leave) the court shall have particular regard to any evidence before it as to the views of members of the company who have no personal interest, direct or indirect, in the matters.*».

⁴⁶ Si vedano in particolare parr. 62 e ss., *ClientEarth v Shell Plc & Ors*, cit.

l'assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore nel procedimento di *prima facie*⁴⁷.

L'utilizzo strumentale dell'azione viene rilevato in maniera lucida dall'analisi della corte che, a chiare lettere, statuisce che, nel perseguimento dell'azione derivativa, la *ClientEarth* sia guidata da una motivazione diversa e ulteriore dalla considerazione equilibrata dei fattori concorrenti nel determinare il migliore interesse di Shell, richiesto dalla norma del *Companies Act* ed invocata in giudizio. Invero, secondo l'organo giudicante, l'attrice ha usato lo strumento processuale per imporre la propria personale opinione e visione sulla strategia per affrontare il rischio del cambiamento climatico, connaturando l'utilizzo dell'impianto normativo di colori esclusivamente ideologici e, per tale ragione, l'azione non poteva che essere respinta, non avendo la *ClientEarth* agito in buona fede, ma piegando l'ordinamento giuridico ai propri interessi istituzionali⁴⁸.

⁴⁷ Si legge nella sentenza: «*ClientEarth does not explain how the Directors went so wrong in that regard as to have acted contrary to their duties under ss.172 or 174, because it only concentrates on one aspect of their decision-making. There is no recognition of the Directors' obligation to balance the significance of that feature against the many other competing commercial considerations with which the law permits and indeed requires them to be concerned. In my judgment, the fact that ClientEarth is unable to provide any explanation of how the Directors have gone so wrong in the balancing of those competing considerations (and indeed gives no substantial recognition to the fact that they also must be taken into account) is a clear illustration of why it has not established a prima facie case*» (cfr. Ultima parte del par. 67 e par. 68 *ClientEarth v Shell Plc & Ors*, cit.).

⁴⁸ Cfr. par. 93 della sentenza in cui si legge: «*In short, there is substance in Shell's submission that ClientEarth's motivation is driven by something quite different from a balanced consideration as to how best to enforce the multifarious factors which the Directors are bound to take into account when assessing what is in the best interests of Shell. It seems to me that, rather than concentrating on how a director might be criticised for a bad faith refusal to balance those factors properly (as to which there is no evidence), ClientEarth has adopted a single-minded focus on the imposition of its views and those of its supporters as to the right strategy for dealing with climate change risk. This points strongly towards a conclusion that its motivation in bringing the claim is ulterior to the purpose for which a claim could properly be continued. In my view, ClientEarth has not adduced sufficient evidence to counter the inference of collateral motive which therefore arises*».

2.3. *Le reazioni alla decisione*

Non si può certo negare il contenuto ideologico e dimostrativo dell'azione intentata da *ClientEarth*, che, nel comunicato stampa rilasciato all'indomani della pubblicazione del provvedimento⁴⁹, ha confermato che la sentenza rappresenta un'occasione persa per affrontare l'enormità della crisi climatica e per chiarire i doveri degli amministratori nell'era della transizione ecologica. L'avvocato Benson, alla guida del collegio difensivo dell'attrice, arriva a sostenere che la corte, confermando la linea di gestione della Shell, ha concesso alla stessa un lasciapassare per continuare nella gestione disinteressata della questione climatica rispetto all'impatto che le proprie attività hanno a livello globale.

Ad essere fortemente criticato è stato anche l'approccio che ha fatto sostenere alla corte che l'organizzazione attrice non potrebbe rappresentare l'interesse dell'impresa dal momento che persegue il proprio fine istituzionale di fare pressione sulla società civile per accelerare la transizione ecologica dei fattori di produzione. Tuttavia, secondo l'avvocato, in questo caso, l'interesse della società, degli *shareholders* e dell'attrice sono allineati con quelli del pianeta, alla luce della severità e dell'urgenza del rischio climatico⁵⁰. Ancora, è stato sottolineato come il comportamento pavido della corte abbia sottratto al sistema

⁴⁹ Il testo del comunicato è consultabile nell'archivio della associazione al seguente *link*: <https://www.clientearth.org/latest/press-office/press/court-fails-to-engage-with-key-climate-risk-arguments-in-shell-directors-case-dismissal/> #:~:text=Court%20fails%20to%20engage%20with,in%20Shell%20directors%20case%20dismissal&text=LONDON%20%E2%80%93%20The%20Court%20of%20Appeal,liable%20for%20climate%20risk%20mismanagement. Di seguito denominato “comunicato stampa”.

⁵⁰ Di seguito le dichiarazioni sul punto dell'Avvocato Benson: «*Procedural objections raised by the Court included the notion that, as an environmental legal organisation, ClientEarth could not be acting in the best interests of the company. ClientEarth believes this to be a missed opportunity on the part of the judiciary to interpret the law in a way that takes the severity and urgency of climate risk into account. In this case, the interests of the company and its shareholders were aligned with those of the planets*» (cfr. comunicato stampa).

britannico la propria agilità e flessibilità nel rispondere alle nuove questioni critiche, impendendo il superamento delle categorie giuridiche tradizionali⁵¹.

All'Alta corte viene riconosciuto esclusivamente il merito di aver sancito un dovere di gestione del rischio climatico gravante sugli amministratori di una compagine societaria⁵², sebbene la statuizione sembrerebbe assomigliare più ad un *obiter dictum* che ad un principio di diritto.

Da ultimo, la *ClientEarth*, con comunicazione del 24 gennaio 2024⁵³, ha dichiarato che il ricorso in appello è stato respinto e ha ribadito il disappunto per il rifiuto del sistema giudiziario di analizzare la questione, dal momento che la strada intrapresa, assolutamente innovativa, si proponeva di costruire adeguati chiarimenti rispetto al rapporto tra l'organo di gestione societario, la conduzione di un'impresa e la crisi ambientale.

2.4. *Il diritto pretorio e le prerogative del contenzioso strategico*

La reazione di *ClientEarth*, contrariata e tumultuosa, era naturalmente prevedibile. D'altra parte non si può non concordare che si tratti di contenzioso strategico, nel doppio senso di avere obiettivi che vanno oltre il singolo caso oggetto della controversia,

⁵¹ La dichiarazione originale è così formulata: «*One of the oft-touted advantages of our legal system is its agility and flexibility in response to the critical issues of our time. Courts cannot avoid the important questions that climate change poses to traditional legal conventions*» (cfr. comunicato stampa).

⁵² Si legge nel comunicato stampa: «*Even so, directors should not be breathing a sigh of relief. The High Court confirmed that corporate directors have a duty to manage climate risk, which is significant in itself. While this claim did not pass procedural hurdles, the legal risk facing boards is still very real. So too is the rapidly escalating threat that climate change and the energy transition presents to all fossil fuel majors*».

⁵³ Il comunicato è accessibile nell'archivio internet dell'associazione non governativa, in cui è rinvenibile anche un *legal briefing* preparato dalla *law firm* che si è occupata della rappresentanza in giudizio dell'attrice, al link: <https://www.clientearth.org/latest/news/we-re-taking-legal-action-against-shell-s-board-for-mismanaging-climate-risk/>.

nonché di essere finalizzato ad influenzare le strategie delle grandi imprese energetiche, con il preciso intento di suscitare l'attenzione e il dibattito sulla deplorable condotta delle imprese multinazionali – *rectius* multiordinamento – rispetto alla questione climatica e dei compromessi che, in questo settore, è tenuto a raggiungere la politica⁵⁴ per far risultare l'ordinamento giuridico competitivo per i mercati.

Commentando il ragionamento della corte, soprattutto con riferimento alla totale assenza di toni dubitativi, si è concluso che la sentenza abbia voluto porre un limite ad azioni simili, comunicando il messaggio che non si può abusare dello strumento della *derivative action* per porre in dubbio l'operato di un consiglio di amministrazione in riferimento alla politica societaria sul clima. Tale potere non può a maggior ragione essere esercitato da un'organizzazione non governativa, azionista di minoranza, che sembra perseguire il solo obiettivo di imporre la propria visione istituzionale con riferimento alla gestione del rischio climatico⁵⁵. Da tale prospettiva, la corte sembra avere imposto un onere probatorio indebitamente più elevato all'azionista attivista, proprio per superare il pregiudizio relativo al ruolo istituzionale di *ClientEarth* nella società civile⁵⁶. Il ragionamento pretorio è parso

⁵⁴ Per un contributo recente sulla dinamica relativa agli azionisti di minoranza e le finalità ESG si v. H. DE WULF, *Towards a political corporation? NGOs as ESG shareholder activists and litigators influencing corporate strategies in continental Europe*, in A. VAN HOE e T. VOS (a cura di), *Shareholder activism in Belgium: boon or curse for sustainable value creation?*, Bruxelles, 2023, pp. 99–178.; per una discussione su questo tipo di contenzioso si v. M. BADER, M. SAAGE-MAASS e C. TERWINDT, *Strategic Litigation against the Misconduct of Multinational Enterprises: an Anatomy of Jabir and Others v KfK*, in *Verfassung und Recht in Übersee*, 2019, 52, pp. 156–171. Sul modello del contenzioso strategico, si v. J. LOBEL, *Courts as Forums for Protest*, in *UCLA Law Review*, 2004, 52, p. 477 e ss. Per un'overview sulle recenti tendenze dell'azionariato critico si v. J. DAGNES, *Bringing dissent to shareholders' meetings: An investigation into critical shareholding*, in *Anuac*, 2023, 12, pp. 23-50.

⁵⁵ H. DE WULF, *The failed derivative action by Clientearth against Shell's directors*, cit.

⁵⁶ U. VAROTTIL, *ClientEarth-Shell: English Court Rejects Climate-Focused Shareholder Derivative Suit*, cit.

tanto più gravoso se si pone mente alla circostanza che l'azione giudiziaria promossa ha avuto l'appoggio di un elevato numero di azionisti che pubblicamente hanno sostenuto la posizione rappresentata dall'organizzazione attraverso la firma dell'iniziativa di impegno *Climate Action 100+* descritta come «*a common agenda for engagement with high emitting companies to achieve commitments to cut emissions, improve governance and strengthen climate-related financial disclosure*»⁵⁷.

A fronte del movimento innescato dall'attrice, la corte ha ritenuto rilevante che l'azione non dovesse essere proseguita poiché il piano sul clima proposto dall'amministrazione di Shell aveva ottenuto l'88,4% di voti all'assemblea degli azionisti generale annuale tenutasi in data 18 maggio 2021⁵⁸, sebbene la stessa impresa sia stata più volte richiesta di fornire ulteriori informazioni e specificazioni rispetto al piano di riduzione delle proprie emissioni climalteranti⁵⁹. La decisione si pone in consonanza con l'approccio rigoroso dei tribunali che poggia sull'interpretazione restrittiva della lettera della norma che giustifica la tendenza pretoria nell'affrontare le questioni societarie⁶⁰.

3. Alcuni rilievi problematici della risposta dei giudici britannici

Benché non si sia conclusa con una pronuncia nel merito, la controversia analizzata si colloca in un momento storico particolare in cui gli ordinamenti sono in una fase di transizione verso la comprensione e la codificazione di strumenti idonei a fronteggiare le conseguenze del cambiamento climatico⁶¹.

⁵⁷ Cfr. par. 97 della sentenza in commento.

⁵⁸ Cfr. par. 96 della sentenza in commento.

⁵⁹ Cfr. par. 98 della sentenza in commento.

⁶⁰ A. REISBERG, *Derivative Actions and Corporate Governance*, Oxford University Press, Oxford, 2007, p. 224.

⁶¹ E. FISHER, E. SCOTFORD e E. BARRITT, *The Legally Disruptive Nature of Climate Change*, in *The Modern Law Review*, 2017, 80, pp. 173–201; J. McDONALD, *The*

Sul punto, in maniera ialina, innanzitutto, la sentenza chiarisce che il processo decisionale aziendale legato al clima è complesso e richiede che una serie di considerazioni concorrenti vengano attentamente valutate dai consigli di amministrazione. Le categorie tradizionali del *company law* applicate alla mitigazione del rischio climatico a carico degli amministratori hanno condotto la corte a statuire che l'intervento giudiziario si presenta limitato ai casi piuttosto estremi o eclatanti di agnosticismo climatico⁶².

In secondo luogo, qualora l'intervento del giudice fosse ritenuto possibile, a dover essere attenzionato è la natura della misura richiesta e la sua formulazione⁶³, poiché essa non solo deve essere precisa e circostanziata, ma non deve richiedere un monitoraggio costante da parte dei tribunali: in questi precisi termini si esprime il giudice britannico⁶⁴. Qualora, invero, l'azione di *ClientEarth* fosse proseguita, il tribunale ammette che il proprio intervento si sarebbe rilevato del tutto inutile «*if the nature of the relief sought is not described in a form which is both precise and capable of supervision in the event of breach*»⁶⁵.

In terzo luogo, le osservazioni della Corte sull'elemento della buona fede diluiscono la capacità dei gruppi di attivisti ambientali di acquisire azioni di società allo scopo di avviare controversie aziendali sul clima⁶⁶ e, dunque, argina gli effetti dell'azionariato critico.

role of law in adapting to climate change, in *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 2011, 2, pp. 283–295.

⁶² Così U. Varottil, *ClientEarth-Shell: English Court Rejects Climate-Focused Shareholder Derivative Suit*, cit.

⁶³ *Ibidem*.

⁶⁴ Sul punto, Justice Trower sostiene: «*As to the injunction, there is no doubt that a court will not grant mandatory injunctive relief if constant supervision is required, which will be particularly acute as a factor if the relief sought is insufficiently precise*» (cfr par. 80 della sentenza in commento).

⁶⁵ Par. 82 della sentenza in commento.

⁶⁶ Così U. VAROTTIL, *ClientEarth-Shell: English Court Rejects Climate-Focused Shareholder Derivative Suit*, cit.

Proprio la necessità di fronteggiare il fenomeno multidimensionale della giustizia climatica⁶⁷, combinata alla sentenza oggetto di commento spinge ad interrogativi importanti relativamente almeno a tre punti: quali siano i contenuti di un'eventuale responsabilità climatica d'impresa da far valere ad opera di soggetti interni alle imprese stesse; quale sia lo stato di avanzamento dell'affermazione dei diritti climatici attraverso il potere giudiziario, che ha sempre trovato un punto di forza nel cosiddetto dialogo tra le corti⁶⁸; ancora, quale sia il significato da attribuire alla responsabilità delle imprese multi ordinamento.

Lungi dal poter approfondire ogni aspetto di questi e degli ulteriori interrogativi suscitati dalla sentenza in commento, di seguito di proverà a tracciare qualche riflessione relativamente alle consonanze tra la responsabilità sociale d'impresa e una possibile responsabilità climatica che, essendosi assestata sui medesimi riferimenti della prima, sembra poter scontare le stesse difficoltà. Allo stesso modo, sembra doveroso porre un segnale di allarme sull'atteggiamento della corte britannica che, benché riconosciuta come conservatrice ed espressione del potere di registrare e convalidare il potere normativo costituendone il baluardo, sembra avere decretato una retrocessione nel dialogo tra le corti e nei processi di influenza degli approdi del diritto nei meccanismi della circolazione delle decisioni, rendendo ancora più impervia la strada per l'affermazione dei diritti climatici⁶⁹.

⁶⁷ A.A. NESMITH *et al.*, *The Intersection of Environmental Justice, Climate Change, Community, and the Ecology of Life*, Cham, 2021, p. 8. Sul tema anche M. CARDUCCI, *La ricerca dei caratteri differenziali della "giustizia climatica"*, in *DPCE Online*, 2, 2020, p. 1345 e ss., il quale procede a catalogare le categorie di giustizia ambientale, climatica ed ecologica.

⁶⁸ Tra le pubblicazioni che trattano il tema in maniera sistematica si v. F.G. FERRARI (a cura di), *Judicial Cosmopolitanism: The Foreign Law in Contemporary Constitutional Systems*, Leiden, 2019.

⁶⁹ Sull'argomento, di recente, si v. S. VINCRE E A. HENKE, *Il contenzioso "climatico": problemi e prospettive*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2023, 2, p. 137 e ss.; G. CONTALDI, *Aspetti problematici della giustizia climatica*, in *Ordine internazionale e*

4. *La Responsabilità Climatica d'Impresa come specificazione della Corporate social responsibility*

Come già evidenziato, la norma sostanziale di diritto societario su cui si è cercato di far valere una responsabilità climatica d'impresa è il *sec. 172 del Companies Act*, la quale dovrebbe rappresentare la trasposizione normativa del c.d. *enlightened shareholder value*⁷⁰ dal momento che impone all'amministratore – ovvero all'organo gestorio di vertice – di promuovere il successo della società, ma, nelle proprie valutazioni, egli dovrà fare uso di una serie di parametri aggiuntivi oltre a quelli economici. In particolare, il buon amministratore dovrà tenere in considerazione: le probabili conseguenze di ogni decisione nel lungo periodo⁷¹, gli interessi dei dipendenti della società⁷², il bisogno di favorire le relazioni di affari della società con i fornitori, i clienti e gli altri soggetti⁷³; l'impatto delle operazioni sulla comunità e sull'ambiente⁷⁴; l'aspettativa della società di mantenere una reputazione di elevati parametri di condotta degli affari⁷⁵; da ultimo, il bisogno di agire equamente tra i soci dell'ente collettivo⁷⁶.

diritti umani, 2023, p. 567 e ss. e A. PISANÒ, *Il diritto al clima. Una prima concettualizzazione*, in *L'Ircervo. Prima rivista elettronica italiana di metodologia giuridica – teoria generale del diritto e teoria dello Stato*, 2021, 2, p. 261 e ss.

⁷⁰ Così anche la relazione che accompagna il *Companies Act 2006*, par. 325, in cui si legge: « *This duty codifies the current law and enshrines in statute what is commonly referred to as the principle of “enlightened shareholder value”. The duty requires a director to act in the way he or she considers, in good faith, would be most likely to promote the success of the company for the benefit of its members as a whole and, in doing so, have regard to the factors listed.* »

⁷¹ *Sec. 172 (1) (a)*. A. BOWDREN, *Contextualising short-termism: does the corporate legal landscape facilitate managerial myopia?*, in *University College London Journal of Law and Jurisprudence*, 2015, 5, p. 285 e ss.

⁷² *Sec. 172 (1) (b)*. Per tutti C. WYNN-EVANS, *The Companies Act 2006 and the Interests of Employees*, in *Industrial Law Journal*, 2007, 36, pp. 188–193.

⁷³ *Sec. 172 (1) (c)*.

⁷⁴ *Sec. 172 (1) (d)*.

⁷⁵ *Sec. 172 (1) (e)*.

⁷⁶ *Sec. 172 (1) (f)*.

Si è in presenza del testo di una disposizione che sembra contemplare una visione pluralistica dell'oggetto sociale e degli interessi giuridicamente rilevanti da contemperare nell'ambito della gestione. Per questa ragione, esso è apparso un terreno fertile per codificare ulteriori doveri in capo agli amministratori delle società; tuttavia la portata effettiva e tangibile della norma è risultata piuttosto discutibile⁷⁷. D'altra parte, l'esperienza in tema di responsabilità sociale d'impresa, che della *sec. 172* britannica ha fatto la propria bandiera, ha già dimostrato i limiti concettuali di voler conciliare il successo economico con le implicazioni a lungo termine delle decisioni dell'impresa, sulla comunità di riferimento e sull'ambiente. Il giudizio che gli amministratori sono chiamati a svolgere è volto ad ottenere il contemperamento di elementi tanto diversi, quanto contrapposti: la domanda a cui essi sono tenuti a rispondere predisponendo la strategia d'impresa è come la sostenibilità potrebbe contribuire alla redditività dell'impresa e non come quest'ultima potrebbe contribuire alla dinamica della transizione ecologica. Il punto di partenza appare già fallace.

Invero, in maniera pericolosa, si presuppone una *ready compatibility* tra la massimizzazione della ricchezza e le implicazioni ambientali delle attività d'impresa⁷⁸. Come per la dinamica della responsabilità sociale, anche per quella climatica, gli interessi sottesi diventano strumentali rispetto agli interessi degli *shareholders*⁷⁹. A fronte di una disposizione silente sul punto, nella gestione societaria, la priorità in ogni caso viene assegnata alle valutazioni economiche⁸⁰. La disposizione sembra allora potersi utilizzare solo nelle occasioni in cui gli interessi ambientali e quelli economici

⁷⁷ R. WANG, *ClientEarth v Shell plc: should climate change directorial duty in the 21st century?*, in *LSE Law Review Blog*, 31 dicembre 2023.

⁷⁸ C. BRADSHAW, *The environmental business case and unenlightened shareholder value*, in *Legal Studies*, 2013, 33, p. 148.

⁷⁹ A. KEAY, *The Enlightened Shareholder Value Principle and Corporate Governance*, 1 ed., Milton Park, 2012, p. 129.

⁸⁰ L. BENJAMIN, *The Duty of Due Consideration in the Anthropocene*, cit., p. 93.

dell'impresa coincidono, dal momento che, nella storia della sua applicazione, i tribunali hanno rinunciato a chiarire il significato del *duty to promote the success of society*⁸¹. E l'atteggiamento non è stato diverso nel caso analizzato⁸², anzi mostra tutti i limiti del volere ricavare una responsabilità climatica d'impresa nell'ambito del diritto societario davanti alla tendenza conservatrice del diritto pretorio⁸³.

Sul punto, appare eloquente la dichiarazione rilasciata da Lord Sales, giudice della Corte Suprema del Regno Unito, nell'ambito di una riflessione sulle conseguenze del cambiamento climatico rispetto alle responsabilità e al ruolo degli amministratori societari⁸⁴. Il Giudice ha dichiarato che «*As things stand, there is much force in the view that directors may and increasingly must take into account and accord significant weight to climate change in their decision making [...] Under certain circumstances, however, their companies' interests may be so implicated by climate change effects that their general fiduciary and due care obligations actually require them to cause their companies to take action to reduce their contribution to climate changing activity*», evidenziando che doveri climatici relativi alla riduzione di emissioni di gas climalteranti possono essere imposti esclusivamente quando ciò sia in consonanza con l'oggetto sociale dell'impresa e con i risultati economici da essa perseguiti.

In questa prospettiva si rileva l'errore di metodo effettuato dall'organizzazione non governativa che ha provato ad utilizzare disposizioni normative già ampiamente criticate per specificare una

⁸¹ R. WANG, *ClientEarth v Shell plc: should climate change directorial duty in the 21st century?*, cit.

⁸² In primo luogo, per la mancanza di giurisprudenza, A. KEAY, *The Enlightened Shareholder Value Principle and Corporate Governance*, cit., p. 282.

⁸³ R. WANG, *ClientEarth v Shell plc: should climate change directorial duty in the 21st century?*, cit.

⁸⁴ Lord Sales, *Directors' duties and climate change: keeping pace with environmental challenges* (27 agosto 2019, Anglo-Australasian Law Society, Sydney). Il testo completo dell'intervento è disponibile al seguente link: www.supremecourt.uk/docs/speech-190827.pdf.

responsabilità d'impresa non solo in senso sociale, ma anche in senso climatico. Appare necessario avvertire, sin da subito, l'ostacolo che si frappone tra la trasposizione giuridica della responsabilità climatica d'impresa e il concreto operare del diritto. Esso è paragonabile alle difficoltà che hanno visto connotare la storia dell'evoluzione e affermazione della responsabilità sociale d'impresa. Ci si riferisce alla nebulosità e alla vaghezza di quest'ultima categoria dipendente dalla difficoltà di predisporre una regola giuridica che trasformi le istanze etiche in comportamenti giuridicamente vincolanti, passibili sia di *endorsement* da parte dei pubblici poteri, che di *enforcement* da parte dei soggetti privati coinvolti nelle dinamiche aziendali. Ciò anche in virtù delle posizioni assunte dagli ordinamenti nei confronti dell'impresa con uno scopo sociale – che, nella tendenza attuale, si tenta di trasformare in un dispositivo di difesa dell'ambiente –, le quali appaiono viziate da ambiguità e contraddizioni, legate ad una concezione probabilmente utilitaristica della funzione sociale dell'impresa⁸⁵. Naturalmente, non può negarsi che il diritto commerciale debba prendere in considerazione gli aspetti relazionali e operativi di una forma di responsabilità climatica delle imprese, anche e soprattutto alla luce del contenzioso strategico sviluppatosi Oltreoceano e i cui riflessi sono visibili anche nel nostro ordinamento⁸⁶.

⁸⁵ M. SQUEGLIA, *Il welfare aziendale tra CSR e trasformazioni d'impresa Le società benefit e il welfare aziendale. Verso una nuova dimensione della responsabilità sociale delle imprese*, in *Diritto delle Relazioni Industriali*, 2020, 1, p. 61.

⁸⁶ Ci si riferisce alla diffusione delle *climate litigation*, vale a dire le azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'emissione di gas climalteranti, svolte nei confronti degli Stati e delle grandi e grandissimi *corporation*. Da ultimo, I. FRY, *Exploring Approaches to Enhance Climate Change Legislation, Supporting Climate Change Litigation and Advancing the Principle of Intergenerational Justice*, UN Doc. A/78/255, luglio 2023, ha ricostruito il contenzioso climatico. Superando la classificazione delle controversie in base alla configurazione soggettiva delle parti convenute, il fenomeno è considerato unitario e suddivisibile in tre periodizzazioni. Lo studioso effettuata una ripartizione temporale in base al contenuto delle azioni, individuando una prima

Come già successo nei ragionamenti intorno alla responsabilità sociale d'impresa, la visione per cui l'unico scopo della compagine societaria è fare profitti⁸⁷ si presenta ampiamente superata e le considerazioni ambientali entrano nella visione strategica del fare impresa attraverso la cosiddetta *triple bottom line*⁸⁸. Il concetto introdotto negli anni Novanta prevede che l'esercizio dell'attività sociale deve realizzare tre obiettivi: (i) l'ottimizzazione del profitto nell'interesse degli azionisti, (ii) un comportamento socialmente ed eticamente responsabile nell'interesse dei dipendenti e della società civile, nonché (iii) il risparmio delle risorse nell'interesse della tutela dell'ambiente⁸⁹.

D'altra parte, una riforma radicale dell'istituto giuridico a partire dall'oggetto sociale, dai ruoli e dalle responsabilità in senso ecologico, in senso ecologico, è stata proposta nella forma delle *enlightened corporations*⁹⁰, entità commerciali che operano, integrando e bilanciando sei componenti del capitale: umano, intellettuale, materiale, naturale, sociale e finanziario. Sotto la definizione di capitale "naturale" – che rileva per la l'oggetto della discussione – viene ricompresa la gestione delle conseguenze dell'operatività

fase, in cui ad essere adoperato è stato lo strumento della responsabilità civile in via quasi esclusiva; una seconda fase, che si caratterizza per l'utilizzo degli approdi raggiunti con gli Accordi di Parigi, con cui si configurano diritti nuovi; e, da ultimo, una fase – quella attuale – in cui viene in rilievo il diritto commerciale e societario.

⁸⁷ Ci si riferisce all'articolo dal titolo altamente evocativo "*The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits?*", scritto da Milton Friedman e apparso sul *New York Times Magazine* il 13 settembre 1970.

⁸⁸ La teorizzazione si deve a J. ELKINGTON, *Cannibals with Forks: the Triple Bottom Line of 21st Century Business*, Oxford, 1997; più di recente, si v. la rielaborazione di H. WEBER, *Corporate Social Responsibility as a Gap-Filling Instrument?*, in P. NEWELL (a cura di), *Corporate Social Responsibility: Challenges, Benefits and Impact on Business Performance*, New York 2014, p. 89.

⁸⁹ A tal proposito, si segnala che, nella sua versione attuale, il Codice tedesco sulla *governance* aziendale afferma che i fattori sociali e ambientali hanno un'influenza sul successo imprenditoriale (cfr. R.H. WEBER e A. HÖSLI, *Corporate Climate Responsibility - The Rise of a New Governance Issue*, in *Sui generis*, 2021, S. 83).

⁹⁰ Questa l'espressione usata in C. MAYER, *Reinventing the corporation*, in *Journal of the British Academy*, 2016, 4, p. 53 e ss.

commerciale sull'ambiente e sulla natura⁹¹. In maniera molto lucida, viene sottolineata la necessità di avere particolare riguardo alla relazione dell'attività di *business* con le risorse naturali, dal momento che «[t]here is one form of capital that the corporation has not produced at all to date and which, on the contrary, it has consumed voraciously, and that is natural capital. One of the reasons why we stand on the precipice of environmental disaster is its failure to do so»⁹².

La riflessione sembra fare eco a quanti hanno sostenuto una *corporate citizenship*⁹³, vale a dire l'idea che l'impresa abbia un diritto di cittadinanza nell'ordinamento che deve ripagare tramite un non meglio definito obbligo di concorrere alla risoluzione dei problemi sociali⁹⁴: perciò essa non solo è responsabile per gli effetti delle proprie azioni, ma tale responsabilità è genericamente estesa al dovere di contribuire al miglioramento dell'ambiente in cui è inserita. La teoria della cittadinanza d'impresa considera l'operatore economico come cittadino⁹⁵. In questo senso, l'impresa fornisce beni e servizi sociali, promuovendo il rispetto dei diritti civili e agevolando l'esercizio di quelli politici. In tal modo, essa si pone a

⁹¹ *Ivi*, p. 65.

⁹² *Ivi*, p. 66.

⁹³ Concetto elaborato da J.W. MCGUIRE, *Business and society*, New York, 1963. E ulteriormente specificato in plurimi studi, tra cui si ricordano A. B. CARROLL, *The four faces of corporate citizenship*, in *Business and society review*, 1998, pp. 1–7; S. WADDELL, *New institutions for the practice of corporate citizenship: Historical, intersectoral, and developmental perspectives*, in *Business and Society Review*, 2000, 5, pp. 107–126; D. MATTEN e A. CRANE, *Corporate citizenship: Toward an extended theoretical conceptualization*, in *Academy of Management Review*, 2005, 30, pp. 166–179; S. ZADEK, *Third Generation Corporate Citizenship: Public Policy and Business in Society*, The Foreign Policy Centre, 2001; M. MONACI, *Oltre i giochi di parole: Cittadinanza d'impresa e Csr*, in *Sociologia del lavoro*, 2010, 117, pp. 149–165; S. ZAMAGNI, *Impresa responsabile e mercato civile*, Bologna, 2013, 140 ss.; P. MIRVIS e B.K. GOOGINS, *Stages of Corporate Citizenship: A Developmental Framework*, *The Center for Corporate Citizenship at Boston College*, 2014.

⁹⁴ S. SCIARELLI, *Il governo dell'impresa in una società complessa: la ricerca di un equilibrio tra economia ed etica*, in *Sinergie*, 1998, 21 (61/62), pp. 97–115.

⁹⁵ K. DAVIS, *The case for and against business assumption of social responsibilities*, in *Academy of management journal*, 1973, 16, pp. 312–322.

giustificazione di tutti i costrutti giuridici che collegano la responsabilità d'impresa con la tutela dei diritti umani⁹⁶, costituendo al contempo un polo di deresponsabilizzazione per lo Stato. Su questa scia, in virtù delle dimensioni globali del mercato e del travalicamento dei confini nazionali da parte delle imprese, in relazione alla responsabilità sociale, si è costruita la *corporate global citizenship*⁹⁷, a mente della quale le imprese non devono impegnarsi esclusivamente con i propri *stakeholders*, ma anche con i governi e la società civile, dal momento che i problemi che dette istituzioni pubbliche mirano a gestire impatta sul loro operato e rappresenta un loro interesse⁹⁸. La responsabilità climatica d'impresa sembra porsi nella medesima prospettiva, aderendo perfettamente al carattere multiordinamento delle imprese: invero, il fenomeno climatico si caratterizza per la speciale dimensione spaziale che travalica i confini nazionali e sta imponendo al diritto di considerare in maniera totalmente nuova la categoria dello spazio.

La possibile configurazione di una *corporate climate responsibility* sembra rappresentare una specificazione della più ampia responsabilità sociale d'impresa, dispositivo che il diritto commerciale utilizza per includere nell'operatività dei propri istituti le preoccupazioni di volta in volta emergenti dalle contingenze storiche⁹⁹. Per questo motivo, la Responsabilità sociale d'impresa è

⁹⁶ Ciò che colpisce nella teoria esposta, è la posizione della scuola di pensiero americana: alla fine dell'Ottocento, invero, è stato emanato il *Santa Clara Act*, con il quale si è sancito che all'impresa doveva essere riconosciuto il medesimo *status* giuridico dei cittadini, con eguali diritti e doveri. Cfr. D. LUTZ, *Beyond business ethics*, in *Oikonomia. Journal of Ethics in Social Sciences*, 2003, 2 pp. 13–28.

⁹⁷ L'espressione è stata coniata da Klaus Shawb, in un articolo pubblicato su *Foreign Affairs* nel 2008, dal titolo *Global Corporate Citizenship. Working With Governments and Civil Society*, in cui l'Autore ricostruisce un nuovo imperativo in capo alle imprese che operano su scala globale, relativo al loro essere cittadine del mondo, che va oltre il concetto di *corporate social responsibility*.

⁹⁸ S. WADDOCK, *Corporate Citizenship: the leadership challenge from the changing global context*, in *Politeia*, 2009, 93, *passim*.

⁹⁹ Da ultimo una rivisitazione del contenuto delle politiche di *Corporate Social Responsibility* si rinviene in R. CHUNGHEE KIM, *Rethinking corporate social responsibility*

stata definita come la «risposta legittimante che l'impresa da (o non da) alla società civile»¹⁰⁰.

Tuttavia, non si può fare meno di sottolineare che i riferimenti del settore privato alla necessità di proteggere l'ambiente sono caratterizzati dall'essere vaghi o dall'essere inquadrati come obiettivi ambiziosi, portando alla critica per cui le pratiche che rispondono alle menzionata esigenze rappresentano *greenwashing*¹⁰¹.

Ancora una volta, come per le considerazioni in materia di responsabilità sociale, enucleare una *corporate climate responsibility* espone il fenomeno alla critica di configurare un dispositivo della cosiddetta etica-tampone, che aiuta il sistema economico a riparare le screpolature cui periodicamente va incontro e che si ripercuotono in maniera più visibile sulla comunità.

D'altra parte, risultano anche chiare e consolidate le fondazioni teoriche che richiedono di enucleare i contenuti minimi di una responsabilità climatica.

In primo luogo, viene in rilievo la considerazione per cui la crisi climatica in corso è «*the grandest of challenges facing humanity*»¹⁰², che richiede trasformazioni radicali, la cui portata non ha eguali rispetto alle circostanze di tempo e di spazio.

In secondo luogo, il diritto ha necessità di rispondere al fenomeno senza lasciare eccessivo spazio ad altri campi del sapere. Nel caso specifico, si rinviene una rivitalizzazione della normatività del dato scientifico che sembra instradare le evoluzioni giuridiche.

under contemporary capitalism: Five ways to reinvent CSR, in *Business Ethics, the Environment & Responsibility*, 2022, 31, p. 346 ss., spec. p. 348 ss.

¹⁰⁰ G. RUSCONI, *Etica, responsabilità sociale d'impresa e coinvolgimento degli stakeholders*, in *ImpresaProgetto*, 2007, 1, p. 1 e ss..

¹⁰¹ S.V. DE FREITAS NETTO, M.F. FALCÃO SOBRAL, A.R. BEZERRA RIBEIRO e G.R. DA LUZ SOARES, *Concepts and forms of greenwashing: a systematic review*, in *Environmental Sciences Europe*, 2020, 32, p. 1 e ss.

¹⁰² C. WRIGHT e D. NYBERG, *An Inconvenient Truth: How Organizations Translate Climate Change into Business as Usual*, in *Academy of Management Journal*, 2017, 60, p. 1633.

La giurisprudenza, infatti, come già accennato in precedenza¹⁰³, sta cercando nella scienza un supporto valido per le proprie argomentazioni in materia di contenzioso climatico. La dinamica sembra essersi radicata soprattutto in seguito alla pubblicazione del *Carbon Majors Report*¹⁰⁴, che descrive nel dettaglio il tracciamento delle emissioni di carbonio di origine antropica. Sulla base di un documento scientificamente condiviso, le corti si sono ritrovate ad essere in grado di quantificare il contributo al cambiamento climatico da imputare al convenuto in giudizio, in base alla quota delle emissioni di anidride carbonica che esso provoca. L'intuizione iniziale sembra ora essere diventata un metodo di distribuzione della responsabilità grazie all'ancoraggio ai dati scientifici¹⁰⁵. Ciò, in contrapposizione con il progressivo superamento dell'idea di infallibilità della scienza da parte del diritto¹⁰⁶. Eppure, il

¹⁰³ Per una sistematizzazione dell'uso del dato scientifico nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, si v. S. PENASA, *Il dato scientifico nella giurisprudenza della Corte costituzionale: la ragionevolezza scientifica come sintesi tra dimensione scientifica e dimensione assiologica*, in *Pol. dir.*, 2015, 2, pp. 271–324, in cui l'Autore arriva a cristallizzare l'utilizzo del dato scientifico filtrato attraverso il canone della ragionevolezza, facendone un parametro di costituzionalità. Più risalente l'analisi del dato scientifico nel processo civile in M. TARUFFO, *La prova scientifica nel processo civile*, in *Riv. Trim. dir. proc. civ.*, 2005, 4, p. 1079; Per una rassegna della questione, anche in riferimento alla scienza come ideale regolativo, si v. L. BUSATTA, *Tra scienza e norma: il fattore scientifico come oggetto, strumento e soggetto della regolazione*, in *Costituzionalismo.it*, 2021, 1, p. 132.

¹⁰⁴ Database scientifico curato ed aggiornato periodicamente dal *Climate Accountability Institute* a partire dal 2013.

¹⁰⁵ S. HSU, *A Realistic Evaluation of Climate Change Litigation Through the Lens of Hypothetical Lawsuit*, in *University of Colorado Law Review*, 2008, p. 13 ss.

¹⁰⁶ E. RESTA, *La verità e il processo*, in *Pol. dir.*, 2004, 3, p. 378, scrive che la «crescente intersecazione, nel paradigma della scienza, della dimensione tecnologica» ha mutato il paradigma tipico della prima – vero/falso – in quello tipico della seconda – possibile/impossibile. Questa evoluzione incide sul rapporto tra diritto e scienza, in quanto «la delega operata dal diritto alla verità scientifica ha funzionato fin quando le intersezioni non erano forti e dove il modello «positivistico» era in grado di placare le indecisioni». Si rafforza così «il carattere sempre provvisorio della delega alla scienza e addirittura la sua revoca non appena la certezza delle proposizioni scientifiche comincia a vacillare» (*ibidem*).

contenzioso climatico appare oggi uno dei settori in cui il dato scientifico ha riacquisito la sua forza normativa e di conformazione, anche in assenza di un consenso scientifico consolidato, ma in presenza di previsioni e proiezioni destinate a subire variazioni nel tempo¹⁰⁷.

In terzo luogo, una *climate corporate responsibility* è vista come un viatico giuridico per l'instradamento di un cambiamento radicale nello stile vita insostenibile del Pianeta, inserendosi nell'ambito dei movimenti "dal basso" che contribuiscono a costruire una nuova coscienza.

5. *Alcune considerazioni sugli ostacoli posti per l'affermazione di una corporate climate responsibility*

La costruzione della categoria della responsabilità climatica d'impresa sembra avere ragioni e motivazioni solide. Essa rappresenta il portato giuridico più pratico delle nuove Linee guida OCSE per le imprese multinazionali sulla condotta responsabile d'impresa¹⁰⁸. L'aggiornamento dello strumento di *soft law* ha previsto la subitanea inclusione del cambiamento climatico e delle relative responsabilità d'impresa.

La circostanza è stata ampiamente supportata dal crescente riconoscimento che gli operatori commerciali devono contribuire agli sforzi globali per mitigare il cambiamento climatico e promuovere politiche di mitigazione¹⁰⁹. Anche l'accordo di Parigi

¹⁰⁷ Di recente sul tema si v. S. DREW, I. SAVIN e J. VAN DEN BERGH, *A Global Survey of Scientific Consensus and Controversy on Instruments of Climate Policy*, in *Ecological Economics*, 2024, 218, p. 108097 e ss. e M.H. SLATER, J. K. HUXSTER e E.R. SCHOLFIELD, *Public Conceptions of Scientific Consensus*, in *Erkenntnis*, 2024, 89, p. 1043e ss.

¹⁰⁸ OECD, *OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct* (OECD 2023) (2023 Guidelines).

¹⁰⁹ A. AVERCHENKOVA *et al.*, *Multinational and Large National Corporations and Climate Adaptation: Are We Asking the Right Questions? A Review of Current Knowledge and a New Research Perspective*, in *WIREsClimateChange*, 2016, 7, p. 517 e ss.; M.T.

sottolinea il ruolo critico del settore privato nell'affrontare il cambiamento climatico, chiedendo sforzi collaborativi tra governi e *corporation* al fine di ridurre le emissioni e/o per costruire resilienza e diminuire la vulnerabilità agli effetti negativi del cambiamento climatico e dimostrare tali sforzi¹¹⁰. Di conseguenza, il regime internazionale sui cambiamenti climatici ora presenta un ruolo più forte ed esplicito per gli attori non statali, tra cui imprese e iniziative di *governance* transnazionali¹¹¹. Nonostante l'aggiornamento segni un passo importante verso il rafforzamento della promozione della responsabilità societaria per i diritti umani e gli abusi ambientali, gli argomenti utilizzati non riescono ad essere meno nebulosi e vaghi di quelli che si sono costruiti in relazione alla responsabilità sociale d'impresa. La prefazione del documento, infatti, esprime la chiara intenzione di integrare il clima e i diritti umani¹¹² e include i requisiti per la divulgazione dei rischi correlati al clima, la conduzione della *due diligence* per prevenire e mitigare gli impatti negativi del cambiamento climatico, la facilitazione di una giusta transizione e la garanzia della resilienza e dell'adattamento al clima. Tuttavia, l'integrazione esplicita del cambiamento climatico nell'ambito dei doveri d'impresa sui diritti umani non viene esplicitata oltre la prefazione, rendendola di fatto una dichiarazione vuota¹¹³.

GUSTAFSSON, J.E. RODRIGUEZ-MORALES e L.M. DELLMUTH, *Private Adaptation to Climate Risks: Evidence from the World's Largest Mining Companies*, in *ClimateRiskManagement*, 2022, 35, p. 1 e ss.

¹¹⁰ Accordo di Parigi, par. 134.

¹¹¹ T. HALE, "All Hands on Deck": *The Paris Agreement and Nonstate Climate Action*, in *Global Environmental Policy*, 2016, 16, p. 12 e E. ARISTOVA, C. HIGHAM, I. HIGHAM e E.J. SETZER, *Corporate climate change responsibilities under the OECD guidelines for multinational enterprises*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2024, 73, p. 507.

¹¹² *Linee guida OCSE per le imprese multinazionali sulla condotta responsabile d'impresa*, 2023, pp. 3 e 4, nella versione italiana disponibile sul sito del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

¹¹³ E. ARISTOVA, C. HIGHAM, I. HIGHAM e E.J. SETZER, *Corporate climate change responsibilities under the OECD guidelines for multinational enterprises*, cit., p. 522 e 523.

La costruzione che *ClientEarth* ha tentato di erigere attraverso una *derivative action* avente ad oggetto la specificazione di determinati doveri in capo agli amministratori in tema di cambiamento climatico sembra essere uno strumento di completamento delle Linee guida richiamate. Nonostante si riconosca l'urgenza di una risposta al cambiamento climatico da parte di tutte le branche del diritto, veicolare l'istanza di giustizia climatica attraverso la *company law* non sembra rispondere all'esigenza di cristallizzare un diritto, direttamente applicabile, ad un clima stabile e un corrispondente dovere di "prendersi cura" del clima, come parte di un'obbligazione più ampia nei confronti di tutti i membri della comunità di riferimento e internazionale.

Per quanto il cambio climatico abbia avuto e stia avendo un impatto dirompente sulle categorie del diritto¹¹⁴, esso non riesce né a lambire né a chiedere un ripensamento della *business judgement rule* e, dunque, dell'atteggiamento dei giudici di mandare esenti da scrutinio e da responsabilità le scelte strategiche degli amministratori in ordine al conseguimento dell'oggetto sociale. Ad essere risultato un argomento debole, in questo caso, è stato anche l'utilizzo del dato scientifico e della sua normatività. Invero, proprio la mancanza di una certezza sul consenso scientifico nell'affrontare il fenomeno dell'emissione dei gas climalteranti¹¹⁵ ha permesso ai giudici di respingere l'azione intentata da *ClientEarth*.

Inoltre, la rassegna dei presupposti oggettivi e soggettivi di un'azione che la normativa di riferimento pone a tutela della minoranza della compagine proprietaria ha costituito un ulteriore ostacolo per l'affermazione di una responsabilità climatica, essendo nella discrezionalità dei giudici elaborare un giudizio circa la sussistenza di un interesse reale e concreto all'azione stessa, nonché scrutinare la buona fede dell'attore che – nel caso di specie –

¹¹⁴ Celeberrimo il contributo di E. FISHER, E. SCOTFORD, e E. BARRITT, *The Legally Disruptive Nature of Climate Change*, cit., pp. 173–201.

¹¹⁵ I giudici parlano dell'assenza di una «*universally accepted methodology*», cfr. *supra*.

sembra essere stata esclusa *a priori* per la coincidenza tra il fine dell'azione giudiziaria e gli obiettivi statutari dell'associazione non governativa.

La disputa tra *ClientEarth* e il Consiglio di Amministrazione di Shell esemplifica la crescente tensione tra gli obiettivi del diritto ambientale, da un lato, e quelli del diritto societario, dall'altro lato¹¹⁶. L'incompatibilità risulta essere profonda per la diversa prospettiva dei due poli: il primo ruota attorno alla definizione ed evoluzione della sostenibilità e di uno sviluppo che «*seeks to meet the needs of the current generations without compromising the ability of future generations to meet their own needs*»¹¹⁷ per fronteggiare e prevenire pericolosi cambiamenti climatici¹¹⁸; mentre, il secondo persegue obiettivi ancora in gran parte ancorati e focalizzati sulla mitigazione dei problemi di agenzia all'interno delle imprese, con un *focus* sulla relazione tra amministratori e azionisti.

Sebbene il *Companies Act 2006* britannico sia lo strumento più consolidato per l'inserimento nel diritto societario di altri fini, la sua applicazione pratica come strumento per ritenere gli amministratori responsabili delle loro azioni o omissioni con un impatto sull'ambiente e sul clima è estremamente limitata. Allo stesso modo, le difficoltà processuali incontrate dalla organizzazione non governativa rivelano la scarsità di rimedi alternativi a disposizione dei ricorrenti che vogliono indagare la responsabilità dei vertici societari per strategie che non includono obiettivi climatici¹¹⁹.

¹¹⁶ P. IGLESIAS-RODRIGUEZ, *ClientEarth v Shell plc and the (Un)Suitability of UK Company Law and Litigation to Pursue Climate-Related Goals*, in *Journal of Environmental Law*, 2023, 35, p. 454.

¹¹⁷ *Our common future*, Rapporto Brundtland, 1987, 15.

¹¹⁸ C. MCGRATH, *The Role Played by Policy Objectives in Environmental Law*, in D. FISHER (a cura di), *Research Handbook on Fundamental Concepts of Environmental Law*, Cheltenham e Northampton, 2016, p. 372 e ss.

¹¹⁹ P. IGLESIAS-RODRIGUEZ, *ClientEarth v Shell plc and the (Un)Suitability of UK Company Law and Litigation to Pursue Climate-Related Goals*, cit.

Gli esperimenti in tema di responsabilità sociale d'impresa, poi, mostrano che risulta ancora un orizzonte impossibile la riforma del diritto societario in senso non orientato al profitto e alla massimizzazione del valore dell'impresa¹²⁰.

5.1. *La Corporate governance e la trasformazione delle istanze relative al clima in argomenti di profitto*

L'ambito maggiormente interessato dalle evoluzioni della impresa resta, anche nel caso della responsabilità climatica, la *corporate governance*, dal momento l'impresa è ancora prevalentemente concepita come attore privato, governata per la maggior parte dall'istituto giuridico del contratto e, quindi, dando priorità al creazione di valore per gli azionisti, la proprietà ovvero gli investitori¹²¹.

Per *corporate governance*, nella maggior parte dei sistemi giuridici, si intendono le responsabilità imposte agli organi di vertice delle imprese che svolgono la propria attività in regime societario. I doveri fiduciari sono il quadro fondamentale che regola la discrezionalità degli amministratori nelle giurisdizioni di *common law* e sono in genere espressi in disposizioni statutarie

¹²⁰ Si ricorda da ultimo la pubblicazione di una raccolta di elaborazioni teoriche a 50 anni dall'uscita del famoso e già ricordato articolo di Friedman per instradare un cambiamento in tal senso. Si v. *Milton Friedman 50 Years Later, a Reevaluation*, disponibile al link <https://promarket.org/wp-content/uploads/2020/11/Milton-Friedman-50-years-later-ebook.pdf>, 17 novembre 2020, ProMarket, pubblicazione digitale dell'Università di Chicago, in cui 27 economisti hanno effettuato una rassegna sulla visione *shareholder*-centrica e *stakeholders*-centrica dell'impresa.

¹²¹ L. A. BEBCHUK, R. TALLARITA, *The Illusory Promise of Stakeholders Governance*, in *Cornell Law Review*, 2020, 106, p. 91–178, nel quale gli Autori affermano: «*corporate leaders who have discretion to do so should still not be expected to benefit stakeholders beyond what would be necessary for shareholder value maximization*».

equivalenti nei paesi a diritto codificato¹²². Essi fanno generico riferimento ad un *standard* di diligenza, identificato – come noto – nel comportamento che ci si può ragionevolmente aspettare da una persona prudente nelle circostanze date o comparabili¹²³. Proprio la non staticità dello *standard* che ha l’opportunità di evolversi con il cambiamento della società e delle sensibilità della comunità di riferimento, in risposta alle contingenze di volta in volta rilevanti, conferma questo ambito dell’operatività del diritto societario come sede naturale per garantire l’ingresso delle nuove istanze portate dal cambiamento climatico nel diritto societario¹²⁴.

Sebbene in linea teorica la scelta di sollecitare i doveri fiduciari degli amministratori non pare costituire un ostacolo, la valutazione cambia nel momento in cui l’operatività dei meccanismi di *corporate governance* ha necessità di essere specificata attraverso l’enucleazione del peso che i rischi del cambiamento climatico debbano assumere nel processo di bilanciamento degli interessi che entrano in conflitto nello svolgimento dell’oggetto sociale¹²⁵. La concretizzazione risulta molto più complessa se si pone mente alla circostanza che i doveri societari in relazione al cambiamento climatico sono piuttosto vaghi e di natura generale¹²⁶.

Da qui, il ricorso a strumenti di *soft law* che, rispetto alle problematiche oggetto di analisi, hanno visto il consolidarsi delle Raccomandazioni della *Task Force on Climate-Related Financial*

¹²² R. SULLIVAN, W. MARTINDALE, E. FELLER, M. PIROVSKA e R. ELLIOTT, *Fiduciary Duty in the 21st Century. Final Report*, 2019, p. 11.

¹²³ R.H. WEBER e A. HÖSLI, *Corporate Climate Responsibility - The Rise of a New Governance Issue*, cit.

¹²⁴ A.A. ZAIDI, *Mandates for Action: Corporate Governance Meets Climate Change*, in *Stanford Law Review Online*, 2020, 72, p. 131; nonché T. CLARKE, *The Widening Scope of Directors' Duties: Closing the Gap Between Legal Obligation and Enforcement Practice*, in *Seattle University Law Review*, 2016, 39, p. 541.

¹²⁵ A.A. ZAIDI, *Mandates for Action: Corporate Governance Meets Climate Change*, cit., p. 126.

¹²⁶ R.H. WEBER, A. HÖSLI, *Climate Change Liability: Comparing Risks for Directors in Jurisdictions of the Common and Civil Law*, in *Climate Law (CLLA)*, 2020, 10, p. 172 e ss.

*Disclosure*¹²⁷. Lungi dal poter effettuare un'analisi approfondita del documento, ci si limita a sottolineare che esso presenta una struttura quadripartita, secondo gli elementi principali del modo in cui operano le aziende: *governance*, strategia, gestione del rischio e metriche e obiettivi¹²⁸. Lo strumento nasce in consonanza agli obiettivi del diritto societario e dell'intermediazione nel mercato, non avendo intenzione di modificare il modo di concepire gli scambi: invero, esso sottolinea che la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio non solo comporta dei rischi, ma offre anche significative opportunità di *business* che dovrebbero essere valutate allo stesso modo nell'operatività concreta della società¹²⁹.

La responsabilità climatica d'impresa passa, dunque, per una valutazione monetaria: si tratta perciò di un modo gattopardesco di modificare elementi senza alcun esito per un ripensamento generale della struttura del diritto societario.

Invero, come per le Raccomandazioni citate, numerose istituzioni finanziarie internazionali, banche centrali e organizzazioni internazionali hanno recentemente evidenziato la necessità di porre maggiore enfasi sui rischi legati al clima. Ad esempio, nel suo rapporto *Green Swan* del 2020, la *Bank for International Settlements* ha identificato i rischi legati al clima come eventi potenzialmente estremamente destabilizzanti che potrebbero essere alla base della prossima crisi finanziaria sistemica e ha sottolineato la necessità che le banche centrali integrino questi

¹²⁷ Trattasi di un gruppo di esperti avviato dal *Financial Stability Board* nel dicembre 2015 al fine di sviluppare raccomandazioni per divulgazioni coerenti per aiutare i partecipanti al mercato finanziario a comprendere i rischi materiali legati al clima, che, da ultimo, ha pubblicato un *report* relativo all'anno 2023, disponibile al seguente *link* <https://fsb-tcfd.org/recommendations/>.

¹²⁸ TCFD, *report 2023*, p. 14.

¹²⁹ Ivi p. 6 e ss.

rischi nel monitoraggio della stabilità finanziaria¹³⁰. Le preoccupazioni per gli impatti del cambiamento climatico sull'economia hanno portato poi alla nascita del *Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System* (NGFS) nel 2017. Lo svolgimento delle preoccupazione dei rischi climatici per le imprese, dunque, ha dato vita non solo a strumenti di valutazione monetaria delle istanze relative all'ambiente, ma anche a nuove istituzioni che rappresentano altrettanti centri di rappresentanza di interessi essenzialmente economici.

A livello nazionale, le autorità preposte alla regolamentazione del mercato di numerosi paesi, tra cui Regno Unito, Australia e Francia, hanno comunicato specifiche aspettative sui cambiamenti climatici ai partecipanti al mercato nelle rispettive giurisdizioni¹³¹. Il quadro così ricostruito mostra che gli investitori sono considerati i principali motori della tendenza verso una maggiore attenzione per le questioni legate al cambiamento climatico.

Nella medesima direzione, si assiste ad un consolidamento degli *standard* internazionali di *soft law* in strumenti di *hard law*, che variamente rendono obbligatorie le informazioni relative al clima e alle azioni di mitigazione, ripercorrendo il fenomeno della rendicontazione sociale al fine della valutazione economica dell'intero operatore, relativo alla possibilità per le imprese di poter essere veicolo di progresso per le comunità di riferimento sulle quali le loro attività si trovano ad impattare¹³².

¹³⁰ P. BOLTON, M. DESPERES, L.A. PEREIRA DA SILVA, F. SAMAMA e R. SVARTZMAN, *The green swan. Central Banking and financial stability in the age of climate change*, 2020, p. iii.

¹³¹ R.H. WEBER e A. HÖSLI, *Corporate Climate Responsibility - The Rise of a New Governance Issue*, cit.

¹³² *Ibidem*, si ritrovano esempi dalla Nuova Zelanda, alla Francia, all'Unione Europea.

6. Corporate Climate Responsibility: *un'occasione mancata*

La sentenza da cui la riflessione ha preso origine sembra rappresentare bene l'errore di prospettiva che si sta compiendo nel valutare il problema di riconoscere un ruolo diverso nella gestione delle problematiche ambientali alle *corporation*.

La possibilità di ragione intorno alla configurabilità di una responsabilità climatica d'impresa si configura come una nuova occasione – al momento non sfruttata – di rivedere il diritto societario, alla luce di una nuova costituzione economica, esigenza sempre più pressante per l'insostenibilità delle valutazioni del mercato¹³³.

È chiara l'implicazione di tipo ideologico che comporta il tema della responsabilità d'impresa, soprattutto alla luce dell'assetto contemporaneo in cui le imprese sono entità capaci di esercitare una grande influenza¹³⁴, che contribuiscono a scrivere le regole che esse stesse sono tenute a rispettare.

Se i nuovi colossi imprenditoriali transnazionali e multinazionali costituiscono uno dei veicoli per le politiche di mitigazione e adattamento del clima, la Corte britannica non solo ha ostacolato uno dei viatici per l'evoluzione dello stile di vita in una direzione più sostenibile, ma ha commesso un errore ancora più grande da cui deriva una nuova breccia per l'"immunità" di cui godono le imprese multiordinamento, trovandosi ad operare in vari Stati come un unico gruppo, con la capacità giuridica frammentata nelle diverse filiali¹³⁵.

¹³³ F. DEBENEDETTI, *Fare profitti. Etica dell'impresa*, Venezia, Marsilio, 2021; P. COLLIER, *Il futuro del capitalismo. Fronteggiare le nuove ansie*, Roma e Bari 2020; L. ZINGALES, *Friedman's Legacy: From Doctrine to Theorem*, in AA.VV., *Milton Friedman 50 Years Later*, cit.; J.E. STIGLITZ, *Popolo, potere e profitti. Un capitalismo progressista in un'epoca di malcontento*, Torino, 2020.

¹³⁴ M. WOLF, *There Is a Direct Line from Friedman to Donald Trump's Assault on Democracy*, in AA.VV., *Milton Friedman 50 Years Later*, cit., p. 114–116.

¹³⁵ Per una discussione sistematica del tema nel diritto costituzionale, si v. A. JR GOLIA, *La responsabilità delle imprese transnazionali per violazione dei diritti fondamentali*.

Ci si riferisce al modo brusco con cui l'Alta Corte britannica ha chiuso al dialogo con le altre Corti, ritenendo che la Shell non aveva alcun tipo di obbligo per il diritto inglese derivante dalle valutazioni effettuate da altri giudici nazionali, ponendo di fatto nel nulla le evoluzioni che il contenzioso condotto davanti alle Corti olandesi ha comportato per l'affermazione dei diritti climatici.

Sebbene non si possa contraddire il lucido ragionamento dei giudici di Oltremarica, i quali hanno evidenziato che la sentenza emessa altrove non ha effetti rispetto al diritto inglese, se non in determinati casi; ciò che stupisce è la totale chiusura rispetto a quanto sostanzialmente in essa stabilito. Invero, l'organo giudicante ha ritenuto di non dover ricavare nemmeno un argomento di prova dalla vicenda giudiziaria svoltasi nei confronti del colosso energetico, ponendo una cesura definitiva tra il sentimento popolare che si è tramutato nel esito della sentenza *Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc* e la richiesta di tutela. In questo modo, il formante giurisprudenziale ha aderito alla direttiva per cui i suoi organi sono posti a presidio di un potere precostituito, le cui determinazioni non incontrano l'evolversi della comunità di riferimento.

In conclusione, non si può sottolineare come la Corte britannica abbia voluto dare un segnale bloccando sul nascere un nuovo tipo di contenzioso strategico attraverso cui veicolare le esigenze che il cambiamento climatico porta con sé, facendo però della controversia un'occasione mancata per un nuovo modo di concepire il traffico economico e il rapporto tra il profitto e la vita quotidiana.

Riferimenti bibliografici

AA.VV., *Milton Friedman 50 Years Later, a Reevaluation*, disponibile al seguente *link*: <https://promarket.org/wp-content/>

una prospettiva di diritto costituzionale comparato, in *Gruppo di Pisa. Dibattito aperto sul Diritto e la Giustizia Costituzionale*, 2015, 3, p. 1 e ss.

[uploads/2020/11/Milton-Friedman-50-years-later-ebook.pdf](#), 17 novembre 2020; I. ANGUS, *Anthropocene. Capitalismo fossile e crisi del sistema Terra*, trad. it., Asterios, Trieste, 2020; E. ARISTOVA, C. HIGHAM, I. HIGHAM e E.J. SETZER, *Corporate climate change responsibilities under the OECD guidelines for multinational enterprises*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2024, 73, p. 507 e ss.; A. AVERCHENKOVA *et al.*, *Multinational and Large National Corporations and Climate Adaptation: Are We Asking the Right Questions? A Review of Current Knowledge and a New Research Perspective*, in *WIREsClimateChange*, 2016, 7, p. 517 e ss.; M. BADER, M. SAAGEMAASS e C. TERWINDT, *Strategic Litigation against the Misconduct of Multinational Enterprises: an Anatomy of Jabir and Others v KiK*, in *Verfassung und Recht in Übersee*, 2019, 52, pp. 156–171; L. A. BEBCHUK, R. TALLARITA, *The Illusory Promise of Stakeholders Governance*, in *Cornell Law Review*, 2020, 106, p. 91–178; L. BENJAMIN, *The Duty of Due Consideration in the Anthropocene: Climate Risk and English Directorial Duties*, in *Carbon & Climate Law Review*, 2017, 2, p. 90 e ss.; P. BOLTON, M. DESPERES, L.A. PEREIRA DA SILVA, F. SAMAMA e R. SVARTZMAN, *The green swan. Central Banking and financial stability in the age of climate change*, 2020; A. BOWDREN, *Contextualising short-termism: does the corporate legal landscape facilitate managerial myopia?*, in *University College London Journal of Law and Jurisprudence*, 2015, 5, p. 285 e ss.; C. BRADSHAW, *The environmental business case and unenlightened shareholder value*, in *Legal Studies*, 2013, 33, p. 141 e ss.; S. BRUNO e M. MANNA, *Rischio climatico e responsabilità degli amministratori: il caso ClientEarth vs Shell*, *High Court of Justice 12 maggio 2023*, in *Il Foro italiano*, 2024, 1, p. 45 e ss.; L. BUSATTA, *Tra scienza e norma: il fattore scientifico come oggetto, strumento e soggetto della regolazione*, in *Costituzionalismo.it*, 2021, 1, p. 132 e ss.; M. CARDUCCI, *La ricerca dei caratteri differenziali della “giustizia climatica”*, in *DPCE Online*, 2020, 2, p. 1345 e ss.; A. B. CARROLL, *The four faces of corporate citizenship*, in *Business and society review*, 1998, pp. 1–7; T. CLARKE, *The Widening Scope of Directors' Duties: Closing the Gap Between Legal Obligation and Enforcement Practice*, in *Seattle*

University Law Review, 2016, 39, p. 541 e ss.; R. CHUNGHEE KIM, *Rethinking corporate social responsibility under contemporary capitalism: Five ways to reinvent CSR*, in *Business Ethics, the Environment & Responsibility*, 2022, 31, p. 346 ss.; P. COLLIER, *Il futuro del capitalismo. Fronteggiare le nuove ansie*, Roma e Bari 2020; G. CONTALDI, *Aspetti problematici della giustizia climatica*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2023, p. 567 e ss.; J. DAGNES, *Bringing dissent to shareholders' meetings: An investigation into critical shareholding*, in *Anuac*, 2023, 12, pp. 23-50; K. DAVIS, *The case for and against business assumption of social responsibilities*, in *Academy of management journal*, 1973, 16, pp. 312-322; F. DEBENEDETTI, *Fare profitti. Etica dell'impresa*, Venezia, 2021; S.V. DE FREITAS NETTO, M.F. FALCÃO SOBRAL, A.R. BEZERRA RIBEIRO e G.R. DA LUZ SOARES, *Concepts and forms of greenwashing: a systematic review*, in *Environmental Sciences Europe*, 2020, 32, p. 1 e ss.; P. DE GIOIA CARABELLESE, *Corporate Social Responsibility e Common Law*, in *Giur. Comm.*, 2019, 6, p. 1041 e ss.; H. DE WULF, *Towards a political corporation? NGOs as ESG shareholder activists and litigators influencing corporate strategies in continental Europe*, in A. VAN HOE e T. VOS (a cura di), *Shareholder activism in Belgium: boon or curse for sustainable value creation?*, Bruxelles, 2023, pp. 99-178; H. DE WULF, *The failed derivative action by Clientearth against Shell's directors: minority shareholders should not try to determine a corporation's climate change strategy through the courts*, in *European Company Case Law*, 2023, 2, p. 189 e ss.; S. DREW, I. SAVIN e J. VAN DEN BERGH, *A Global Survey of Scientific Consensus and Controversy on Instruments of Climate Policy*, in *Ecological Economics*, 2024, 218, p. 108097 e ss.; J. ELKINGTON, *Cannibals with Forks: the Triple Bottom Line of 21st Century Business*, Oxford 1997; F.G. FERRARI (a cura di), *Judicial Cosmopolitanism: The Foreign Law in Contemporary Constitutional Systems*, Leiden, 2019; E. FISHER, E. SCOTFORD e E. BARRITT, *The Legally Disruptive Nature of Climate Change*, in *The Modern Law Review*, 2017, 80, pp. 173-201; D. FISHER (a cura di), *Research Handbook on Fundamental Concepts of Environmental Law*, Cheltenham e Northampton, 2016; D. FRENCH, S. MAYSON, e C. RYAN, *Mayson, French & Ryan on company law*, 32

ed., Oxford, 2015; I. FRY, *Exploring Approaches to Enhance Climate Change Legislation, Supporting Climate Change Litigation and Advancing the Principle of Intergenerational Justice*, UN Doc. A/78/255, luglio 2023; M. FRIEDMAN, *The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits*, in *New York Times Magazine* il 13 settembre 1970; A. JR GOLIA, *La responsabilità delle imprese transnazionali per violazione dei diritti fondamentali. una prospettiva di diritto costituzionale comparato*, in *Gruppo di Pisa. Dibattito aperto sul Diritto e la Giustizia Costituzionale*, 2015, 3, p. 1 e ss.; M.T. GUSTAFSSON, J.E. RODRIGUEZ-MORALES e L.M. DELLMUTH, *Private Adaptation to Climate Risks: Evidence from the World's Largest Mining Companies*, in *ClimateRiskManagment*, 2022, 35, p. 1 e ss.; T. HALE, "All Hands on Deck": *The Paris Agreement and Nonstate Climate Action*, in *Global Environmental Policy*, 2016, 16, p. 12 e ss.; F. HAMADZIRIPI e P.C. OSODE, *The Leave of Court Requirement for Instituting Derivative Actions in the UK: A Ten-Year Jurisprudential Excursion*, in *Potchefstroom Electronic Law Journal/Potchefstroomse Elektroniese Regsblad*, 2021, 24, pp. 2 ss.; P. IGLESIAS-RODRIGUEZ, *ClientEarth v Shell plc and the (Un)Suitability of UK Company Law and Litigation to Pursue Climate-Related Goals*, in *Journal of Environmental Law*, 2023, 35, p. 445 e ss.; S. HSU, *A Realistic Evaluation of Climate Change Litigation Through the Lens of Hypothetical Lawsuit*, in *University of Colorado Law Review*, 2008, p. 13 ss.; A. KEAY, *The Enlightened Shareholder Value Principle and Corporate Governance*, 1 ed., Milton Park, 2012; M. KHAN, *Shell's departure deals blow to Dutch pro-business credentials*, in *Financial Times*, 25 novembre 2021; A. KOVÁCS, K. LUCKNER, A. SEKULA, J. KANTOROWICZ, *Beyond courts: Does strategic litigation affect climate change policy support?*, in *International Review of Law and Economics*, 2024, 79, p. 106213 e ss.; D. LIGHTMAN, *Two Aspects of the Statutory Derivative Claim*, in *Lloyd's Maritime and Commercial Law Quarterly*, 2011, pp. 142 ss.; J. LOBEL, *Courts as Forums for Protest*, in *UCLA Law Review*, 2004, 52, p. 477 e ss.; R. LUPORINI, *Strategic Litigation at the Domestic and International Levels as a Tool to Advance Climate Change Adaptation?: Challenges and Prospects*, in *Yearbook of International*

Disaster Law Online, 2023, 4, pp. 202–236; C. MACCHI e J. ZEBEN, *Business and human rights implications of climate change litigation: Milieudefensie et al. v Royal Dutch Shell*, in *Review of European, Comparative & International Environmental Law*, 2021, 30, pp. 409–415; D. LUTZ, *Beyond business ethics*, in *Oikonomia. Journal of Ethics in Social Sciences*, 2003, 2, pp. 13–28; D. MATTEN e A. CRANE, *Corporate citizenship: Toward an extended theoretical conceptualization*, in *Academy of Management Review*, 2005, 30, pp. 166–179; C. MAYER, *Reinventing the corporation*, in *Journal of the British Academy*, 2016, 4, p. 53 e ss.; J. McDONALD, *The role of law in adapting to climate change*, in *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 2011, 2, pp. 283–295; J.W. MCGUIRE, *Business and society*, New York, 1963; P. MIRVIS e B.K. GOOGINS, *Stages of Corporate Citizenship: A Developmental Framework*, *The Center for Corporate Citizenship at Boston College*, 2014; M. MONACI, *Oltre i giochi di parole: Cittadinanza d'impresa e Csr*, in *Sociologia del lavoro*, 2010, 117, pp. 149–165; A.A. NESMITH *et al.*, *The Intersection of Environmental Justice, Climate Change, Community, and the Ecology of Life*, Cham, 2021; P. NEWELL (a cura di), *Corporate Social Responsibility: Challenges, Benefits and Impact on Business Performance*, New York 2014; OECD, *OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct* (OECD 2023); S. PENASA, *Il dato scientifico nella giurisprudenza della Corte costituzionale: la ragionevolezza scientifica come sintesi tra dimensione scientifica e dimensione assiologica*, in *Pol. dir.*, 2015, 2, pp. 271–324; A. PISANÒ, *Elementi per una definizione dei contenziosi climatici «propriamente» strategici, movendo dal Global Climate Litigation Report: 2023 Status Review*, in *Pol. dir.*, 2024, 1, pp. 3–29; A. PISANÒ, *Il diritto al clima. Una prima concettualizzazione*, in *L'Ircocervo. Prima rivista elettronica italiana di metodologia giuridica – teoria generale del diritto e teoria dello Stato*, 2021, 2, p. 261 e ss.; A. REISBERG, *Derivative Actions and Corporate Governance*, Oxford University Press, Oxford, 2007; E. RESTA, *La verità e il processo*, in *Pol. dir.*, 2004, 3, p. 369 e ss.; G. RUSCONI, *Etica, responsabilità sociale d'impresa e coinvolgimento degli stakeholders*, in *ImpresaProgetto*, 2007, 1; Lord Sales, *Directors' duties and climate change: keeping pace with environmental challenges* (27 agosto 2019,

Anglo-Australasian Law Society, Sydney); S. SCIARELLI, *Il governo dell'impresa in una società complessa: la ricerca di un equilibrio tra economia ed etica*, in *Sinergie*, 1998, 21 (61/62), pp. 97–115; M.H. SLATER, J. K. HUXSTER e E.R. SCHOLFIELD, *Public Conceptions of Scientific Consensus*, in *Erkenntnis*, 2024, 89, p. 1043e ss.; M. SQUEGLIA, *Il welfare aziendale tra CSR e trasformazioni d'impresa Le società benefit e il welfare aziendale. Verso una nuova dimensione della responsabilità sociale delle imprese*, in *Diritto delle Relazioni Industriali*, 2020, 1, p. 61 e ss.; J.E. STIGLITZ, *Popolo, potere e profitti. Un capitalismo progressista in un'epoca di malcontento*, Torino, 2020; R. SULLIVAN, W. MARTINDALE, E. FELLER, M. PIROVSKA e R. ELLIOTT, *Fiduciary Duty in the 21st Century. Final Report*, 2019; M. TARUFFO, *La prova scientifica nel processo civile*, in *Riv. Trim. dir. proc. civ.*, 2005, 4, p. 1079 e ss.; U. VAROTTIL, *ClientEarth-Shell: English Court Rejects Climate-Focused Shareholder Derivative Suit*, in *Oxford Business Law Blog*, 1 giugno 2023; S. VINCRE E A. HENKE, *Il contenzioso "climatico": problemi e prospettive*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2023, 2, p. 137 e ss.; S. WADDELL, *New institutions for the practice of corporate citizenship: Historical, intersectoral, and developmental perspectives*, in *5 Business and Society Review*, 2000, pp. 107–126; S. WADDOCK, *Corporate Citizenship: the leadership challenge from the changing global context*, in *Politeia*, 2009, 93; R. WANG, *ClientEarth v Shell plc: should climate change directorial duty in the 21st century?*, in *LSE Law Review Blog*, 31 dicembre 2023; R.H. WEBER e A. HÖSLI, *Corporate Climate Responsibility - The Rise of a New Governance Issue*, in *Sui generis*, 2021, S. 83; R.H. WEBER. A. HÖSLI, *Climate Change Liability: Comparing Risks for Directors in Jurisdictions of the Common and Civil Law*, in *Climate Law (CLLA)*, 2020, 10, p. 172 e ss.; C. WRIGHT e D. NYBERG, *An Inconvenient Truth: How Organizations Translate Climate Change into Business as Usual*, in *Academy of Management Journal*, 2017, 60, p. 1633 e ss.; C. WYNN-EVANS, *The Companies Act 2006 and the Interests of Employees*, in *Industrial Law Journal*, 2007, 36, pp. 188–193; S. ZADEK, *Third Generation Corporate Citizenship: Public Policy and Business in Society*, The Foreign Policy Centre, 2001; A.A. ZAIDI,

Mandates for Action: Corporate Governance Meets Climate Change, in *Stanford Law Review Online*, 2020, 72, p. 131 e ss.; S. ZAMAGNI, *Impresa responsabile e mercato civile*, Bologna, 2013.

Abstract

Nel luglio del 2023, l'Alta Corte dell'Inghilterra e del Galles si è pronunciata in maniera negativa nella prima *derivative action* intentata da *ClientEarth* nei confronti di Shell plc. ed avente ad oggetto la richiesta di condanna del colosso energetico per inazione climatica. In una edizione inedita del contenzioso climatico, l'organizzazione non governativa ha tentato di enucleare i contorni di una specifica responsabilità climatica d'impresa. Nonostante il rigetto di tutte le richieste, l'occasione si presenta propizia per una riflessione circa la possibilità per rendere più giuridicamente concreti gli obblighi climatici per le imprese multiordinamento.

In July 2023, the High Court of England and Wales handed down a ruling in the first derivative action brought by ClientEarth against Shell plc. The action sought to hold the energy giant accountable for its inaction on climate change. In an unprecedented instance of climate litigation, the non-governmental organisation attempted to delineate the parameters of a particular corporate climate responsibility. Despite the dismissal of all requests, the occasion offers an opportunity for a reflection on the feasibility of establishing legally binding climate obligations for multi-jurisdictional companies.